LA COSTITUZIONE DELL'UNGHERIA (2011)

a cura di Giuseppe Franco Ferrari*

L'Ungheria non è mai entrata a far parte del Sacro Romano Impero. Per conseguenza il diritto romano vi ha esercitato solo un'influenza indiretta, per il tramite del formante dottrinale, mentre si strutturava uno strato di norme consuetudinarie, su cui si sovrapponevano taluni testi normativi di particolare importanza. Va ricordata anzi tutto la Bolla d'oro di Andrea II, del 1222, appartenente alla generazione degli accordi di signoria, finalizzati a circoscrivere il potere regio e a codificare i privilegi della nobiltà e degli altri ceti. Al 1517 risale il c.d. *Tripartitum*, raccolta di consuetudini ad opera di István Webőczy, approvata sia dal Re che dalla Dieta, ma mai effettivamente entrata in vigore, benché munita di grande autorevolezza. Del 1687, infine, è la rinuncia all'elezione del Re da parte della nobiltà, con conseguente applicazione della successione in linea maschile all'interno della dinastia degli Asburgo, che realizzano un'unione personale dei due regni di Austria e Ungheria.

Lungo l'arco di tempo che va dall'incoronazione di Santo Stefano, primo monarca cristiano, nell'anno 1000, fino al fallimento della guerra di indipendenza del 1848-1849 ed anche oltre, la sovranità viene imputata alla Corona, ritenuta di fonte divina, da cui promana il potere regio, posto sullo stesso piano del popolo, e limitato dai privilegi di stato formalizzati sin dal 1222 e presidiati dalla Dieta. Tale dottrina della sovranità trovava poi nel *Tripartitum* una ulteriore razionalizzazione.

Dal 1849 prende avvio un periodo definito "neoassolutismo", in cui l'imperatore Francesco Giuseppe tenta a varie riprese di imporre all'Ungheria un nuovo assetto costituzionale. Prima, nel 1859, la Costituzione di Olmütz

^{*} Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

punta ad una soluzione assolutistica; poi, nell'ottobre 1860, il Diploma di Ottobre opera modesti temperamenti, tra cui il ripristino dell'ungherese come una delle lingue ufficiali dell'Impero. Nel febbraio 1861 la c.d. Patente di Febbraio si sforza di combinare concessioni liberaleggianti con una impronta centralizzatrice. Il periodo si chiude con il c.d. Compromesso del 1867, successivo alla guerra austro-prussiana, che determina la nascita dell'Impero austro-ungarico con l'unione personale delle due corone e la centralizzazione delle sole funzioni relative a difesa e politica estera e delle relative risorse finanziarie, per il resto sopravvivendo la distinzione dei due governi.

Fino al 1918 e alla dissoluzione dell'Impero gli istituti storico-consuetudinari del diritto pubblico ungherese sopravvivono e anzi vengono adeguati sotto l'influsso delle dottrine contemporanee.

Il primo moto rivoluzionario, detto "rivoluzione dei crisantemi", conduce tra l'ottobre 1918 e il marzo 1919 ad un regime totalitario di impronta sovietica, che sfocia nella Costituzione del giugno 1919, dall'esistenza brevissima, dato il rapido crollo del regime. Subentra allora un regime in larga misura ispirato al modello storico, in teoria a forma monarchica ma in fatto avente a capo un governatore, l'ammiraglio Miklós Horthy, che porterà l'Ungheria all'alleanza con le potenze dell'Asse ed alla rovinosa sconfitta nel Secondo conflitto mondiale, seguita dall'occupazione sovietica.

La c.d. "Piccola Costituzione", approvata nel 1946, inclina a un repubblicanesimo democratico, ma viene svuotata dai comportamenti del partito comunista, che mira alla conquista del potere esclusivo con il supporto della potenza militare sovietica. Il braccio di forza si conclude con la Carta costituzionale del 1949, che si conforma al modello staliniano del 1936, imitato con modesti adattamenti. Per conseguenza, vengono codificate la pubblicizzazione dei mezzi di produzione, la dittatura del proletariato, la funzionalizzazione dei diritti alle esigenze del socialismo, il ruolo dominante del partito unico, che si esprime nella funzione della segreteria e nel controllo del Presidium, definito in Ungheria Consiglio presidenziale. Fallita la rivolta antisovietica del 1956, il regime subisce solo modesti temperamenti. In particolare, nel 1984 viene istituito un Consiglio di diritto costituzionale, privo peraltro del potere di annullare o dichiarare incostituzionali leggi o atti normativi di rango sub-primario, ma solo dotato di quello di segnalare all'organo parlamentare vizi tali da suggerire modifiche normative.

Dopo il crollo dei regimi comunisti nell'autunno del 1989, il testo costituzionale del 1949 viene massicciamente revisionato dal Parlamento eletto nel 1985, per così dire dall'interno, e poi ancora dal nuovo Parlamento nella primavera del 1990. Il testo così stratificato sopravvive fino al 2010 ad ogni tentativo di riforma organica, mentre l'adesione del Paese al Consiglio d'Europa

(novembre 1990) risolve il problema dell'integrazione dell'Ungheria nella comunità degli Stati democratici.

Solo l'elezione, nel 2010, di una maggioranza di centrodestra superiore ai due terzi del Parlamento conduce al varo di un nuovo testo costituzionale con minima partecipazione ai lavori parlamentari da parte dell'opposizione. Il 18 aprile 2011 il progetto emendato viene definitivamente approvato ed il 25 promulgato dal Presidente, tra proteste popolari e critiche dei media e della Commissione di Venezia istituita dal Consiglio d'Europa. L'entrata in vigore è scattata il 1 gennaio 2012. Sin da questo momento la Carta è stata sottoposta a numerose proposte di revisione, cinque delle quali sono state approvate con legge di revisione costituzionale (progetto di legge T6817-primo emendamento, 18 giugno 2012; progetto di legge T8404-secondo emendamento, 18 settembre 2012; progetto di legge T9400-terzo emendamento, 21 dicembre 2012, progetto di legge T9929-quarto emendamento. 25 marzo 2013 e infine progetto di legge T12015-quinto emendamento, 16 settembre 2013). Dei cinque emendamenti entrati in vigore, il quarto si caratterizza per l'ampia portata e per aver nuovamente suscitato preoccupazioni e critiche – oltre che da parte dell'opposizione ungherese (che si è o astenuta o ha disertato l'Aula) – della Commissione europea (pronta ad avviare una procedura di infrazione e che ha richiesto specifici chiarimenti) e del Consiglio d'Europa (della metà del giugno 2013 è la nuova Opinion della Commissione di Venezia), alla luce della ulteriore svolta autoritaria da esso segnata e concretizzatasi - oltre che nell'antagonismo con la Corte costituzionale e con la sua giurisprudenza più recente – in una restrizione dei poteri della Corte costituzionale, nella creazione di un Ufficio nazionale della Magistratura volto a sovrintendere il generale funzionamento della stessa, nella limitazione ulteriore della libertà di espressione e della libertà di coscienza e nel restringimento della nozione di famiglia. Il quinto emendamento, che ha voluto rispondere alle inquietudini sia della Commissione di Venezia che dell'Unione europea, si è rivelato poco più di una mera operazione cosmetica, abrogando infatti solo le disposizioni di ultima introduzione che si caratterizzavano per un drafting particolarmente nebuloso e su cui il Governo stesso già nutriva perplessità, lasciando invece inalterati i profili problematici in tema principalmente di diritti, giustizia costituzionale e rule of law. L'antagonismo con la Corte costituzionale si sostanzia, oltre che nel diretto intervento volto a limitarne le competenze, anche nella introduzione di disposizioni che vanno in direzione opposta rispetto alla più recente giurisprudenza della Corte e nella costituzionalizzazione di gran parte delle Disposizioni transitorie dichiarate incostituzionali dalla sentenza 45/2012 per eccesso di delega costituzionale, in quanto non di natura transitoria quanto piuttosto sostanziale. L'adozione di ben cinque emendamenti, uno dei quali di portata piuttosto ampia, in poco più di un anno dalla entrata in vigore della nuova carta costituzionale, è sicuramente indice di come il Governo guidato da Viktor Orbán consideri il processo di revisione costituzionale alla stregua dell'ordinario procedimento legislativo. Se infatti si considera *l'iter* di revisione, si può constatare come esso si distingua da quello di adozione delle leggi cardinali solo perché necessita del voto favorevole dei due terzi dei membri dell'Assemblea, mentre le seconde di quello calcolato sui soli votanti.

Il tratto distintivo e qualificante della Carta del 2012 è dunque il conservatorismo di fondo che permea ogni sezione del testo.

La Costituzione si apre con il Credo nazionale, in cui le radici storicoculturali del Paese – esemplificate dalla figura del Re Stefano e dalla religione cristiana – sono vigorosamente affermate in qualità di fondamenta della nazione ungherese del nuovo millennio. Se quindi già il forte richiamo alle radici cristiane del Paese ha suscitato non poche preoccupazioni in rapporto alla garanzia della libertà religiosa e del ruolo che le altre confessioni possono assumere all'interno dello Stato, altrettanto controversi sono i richiami alla dignità umana, alla famiglia e alla democrazia ivi operati, soprattutto se interpretati alla luce delle disposizioni successive. L'enfasi sul ruolo giocato dal Cristianesimo, e dal Cattolicesimo in particolare, segna un primo tratto distintivo rispetto al costituzionalismo europeo del dopoguerra, dove il richiamo alla divinità tende a essere molto più generico, evitando una precisa identificazione. Per quanto concerne la dignità, il Credo si limita a qualificarla come la base dell'esistenza umana per poi definirla inviolabile all'art. II. Il medesimo articolo salda indissolubilmente la dignità e il diritto alla vita che vengono entrambi garantiti anche al feto sin dal momento del suo concepimento. Anche sotto questo profilo si avverte lo stacco rispetto alle Costituzioni europee che garantiscono i diritti e le libertà fondamentali successivamente alla nascita. La disposizione sembra attribuire poco peso alla vita della donna, con i diritti della quale il diritto del feto va necessariamente bilanciato. Peraltro, la dignità stessa della donna risulta piuttosto affievolita in quanto, alla luce anche della enfasi posta dal Credo sulla famiglia, potrebbe essere interpretata quasi esclusivamente alla luce della maternità. In questa direzione anche l'art. L, che – oltre a interpretare la famiglia come l'unione di un uomo e una donna fondata sulla relazione genitori-figli – incoraggia l'impegno ad avere figli. La ricaduta problematica del nuovo art. L non è da leggersi solo in rapporto al ruolo della donna nel nucleo familiare, ma soprattutto in rapporto alla famiglia lato sensu, in quanto individua solo uno specifico tipo di famiglia meritevole di tutela costituzionale, rendendo sostanzialmente legittima sotto il profilo costituzionale l'adozione di leggi che discriminino tutte le altre tipologie di relazioni interpersonali. Il quarto emendamento introduce una nozione sempre più restrittiva e ben definita di famiglia, contro cui ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale con la sentenza 423/2012 in occasione dello scrutinio della legge sulla protezione della famiglia, legge CCXI del 2011.

Relativamente all'accento posto sulla democrazia quale unica via possibile affinché lo Stato serva i propri cittadini in maniera equa, scevra quindi da pregiudizio e abuso, va sottolineato come una affermazione di tal fatta non sia sufficiente a qualificare il carattere democratico della Costituzione, mentre è necessario che essa sia conforme a una serie di standards sostanziali che non è agevole identificare nel testo, soprattutto alla luce del quarto emendamento. Un'altra peculiarità del Credo è che, riallacciandosi alla tradizione costituzionale post-socialista e marcando quindi uno stacco dalle Carte dell'Europa occidentale, esso non si caratterizza per una mera valenza programmatica, ma è al contrario dotato di forza normativa, più precisamente da una esplicita esigenza di interpretare l'intero testo della Carta conformemente ai suoi valori, ex art. R. c. 3. Merita rilevare come proprio in materia di interpretazione l'art. R – così come l'art. 28 sul potere giudiziario – non menzioni il rispetto degli obblighi internazionali. Le proposizioni enunciate nel *Credo* possono dunque essere suddivise in cinque blocchi: le prime quattro riepilogative della storia ungherese; dalla quinta alla nona affermano i caratteri dell'identità nazionale; quelle dalla decima alla sedicesima sono più cariche di valenze assiologiche; dalla diciassettesima alla ventunesima sono riepilogative delle fasi istituzionali della storia nazionale, su cui spicca il rifiuto e il disconoscimento delle dittature nazista e comunista; le ultime quattro, dalla ventiduesima alla venticinquesima, si caratterizzano per un valore prettamente esortativo a una sorta di patto generazionale per il bene nazionale.

Nel titolo dedicato ai *Principi fondamentali*, particolare rilevanza vengono ad assumere il già ricordato art. R e l'art. T in materia di fonti, l'art. S in materia di revisione costituzionale e l'art. U in materia di forma di governo (di recentissima introduzione).

L'art. T introduce la controversa fonte delle leggi cardinali cui la Costituzione rimanda di frequente (più di cinquanta volte) per la sua attuazione. Per adottare o emendare una legge cardinale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento presenti in aula (c. 4). Tale comma è stato fortemente criticato in quanto detta una sorta di limitazione della realizzazione della volontà democratica proprio in considerazione della difficoltà, per l'opposizione, di svolgere un ruolo rilevante nella dialettica democratica, diventando quindi sostanzialmente ininfluente. Tale criticità va a saldarsi con la previsione dell'adozione di leggi cardinali in una pluralità di materie in cui il ricorso a tale fonte si rivela poco opportuno. Il ricorso alla legge cardinale desta appunto perplessità in rapporto sia alla Costituzione che alla fonte primaria.

Nel primo caso, infatti, le disposizioni costituzionali dovrebbero essere maggiormente analitiche (ad esempio in materia di potere giudiziario) – e quindi non prevedere il ricorso a leggi cardinali – mentre in altre materie – quali la famiglia, la politica sociale e fiscale – sarebbe stato più opportuno il rinvio alla legge ordinaria. Il procedimento di adozione della legge cardinale si caratterizza per la minore flessibilità rispetto alla legge e in considerazione di ciò fortemente criticata dalla dottrina è stata la scelta di disciplinare tramite leggi cardinali la politica sociale e fiscale che si contraddistinguono invece per una intrinseca flessibilità. Non è dunque la previsione della legge cardinale in sé a presentare profili problematici – tale fonte, infatti, nota in altri ordinamenti come legge organica, non rappresenta certo una innovazione della nuova Carta ungherese – quanto invece il ricorso ad essa in particolari materie.

Un altro punto in cui il testo costituzionale difetta di chiarezza riguarda l'esatta portata normativa delle leggi cardinali nella gerarchia delle fonti e quindi, più precisamente, se esse siano sottoposte al controllo di costituzionalità ovvero se siano invece un parametro nel giudizio di costituzionalità. La Commissione di Venezia si è espressa a favore della prima interpretazione, non mancando però di rilevare come, in questo caso, a fronte di aspetti fondamentali del sistema normativo ungherese disciplinati non ex Costituzione ma ex legge cardinale, sussista il pericolo di una sorta di lack in constitutional review, ulteriore motivo per la preferenza per la fonte costituzionale rispetto a quella cardinale. Relativamente all'art. S, il profilo di maggior rilievo è rappresentato dalla sorta di potere di veto presidenziale che si esplica nella possibilità di rinviare il testo alla Corte costituzionale qualora il Presidente ritenga che non sia stata osservata la procedura prescritta (c. 3). Importante è qui notare come il rinvio presidenziale non sia possibile per profili di merito, ma solo per quelli formali.

La disciplina dei diritti riecheggia in molti punti il contenuto del *Credo nazionale* e la loro saldatura è resa evidente dal già richiamato art. R, c. 3. Peraltro sono piuttosto esigue le disposizioni generali in tema di diritti rintracciabili nel titolo *Libertà e responsabilità*. Fondamentali sono l'art. I e il già citato art. II. L'art. I va a operare una piena equiparazione tra l'uomo e il cittadino, come si può evincere dall'uso, sia qui che negli articoli successivi (da III a XIII e ancora negli artt. XV, XX, XX, XXI e XXII), dei termini 'uomo' e 'persona'. Ai soli cittadini sono espressamente riconosciuti i diritti sociali. Il c. 2 riconosce i diritti sia individuali che collettivi e pare configurare un elenco aperto dei diritti. Il c. 3, modellato sull'art. 19 delle Legge fondamentale tedesca, ammette la limitazione di un diritto solo per consentire l'esercizio di un altro diritto fondamentale o per difendere un valore costituzionale, fermo restando che tale limitazione debba essere strettamente necessaria e proporzionale rispetto al

fine e al contenuto del diritto limitato. Il successivo catalogo delle libertà civili è decisamente lungo e articolato e non va a distinguersi da quello presente nelle Carte europee degli anni novanta.

L'emendamento del marzo 2013 non ha risparmiato neppure queste disposizioni, che hanno subito riformulazioni restrittive agli art. VII (libertà di pensiero e coscienza) e IX (libertà di espressione). In merito all'art. VII si assiste a quanto già accaduto con l'art. L sulla famiglia, in quanto il Legislatore costituzionale va a introdurre una disposizione (presente nella legge sulla libertà religiosa e di coscienza e dello status delle chiese e delle comunità religiose, legge CCVI del 2011) già dichiarata incostituzionale dalla Corte (sentenza 6/2013). Seppure infatti il nuovo c. 3 sancisca la separazione tra Stato e confessioni religiose, preoccupazioni desta il nuovo c. 2 ai sensi del quale qualunque organizzazione di natura religiosa, quali le chiese, può essere riconosciuta solo dal Parlamento e tramite legge cardinale. Ne consegue che il riconoscimento è completamente demandato alla discrezionalità parlamentare, in violazione della separazione tra Stato e Chiesa, fatta salva però la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale in caso di mancato riconoscimento. La stessa Commissione di Venezia ha fortemente criticato la disposizione alla luce dei requisiti, ritenuti eccessivi, e dei criteri, giudicati troppo discrezionali e arbitrari. La legge cardinale cui il testo costituzionale demanda la fissazione dei requisiti è appunto la legge sulle chiese, CCVI del 2011, che, basandosi sull'art. 21, c. 1 delle Disposizioni transitorie, trasformava in associazioni civili le chiese non espressamente menzionate in appendice, introducendo così la possibilità di un trattamento discriminatorio di confessioni e comunità religiose sulla base del riconoscimento. Anche la libertà di espressione subisce indebite compressioni. soprattutto ai nuovi c. 4 e 5 che pongono nel rispetto della dignità della comunità nazionale ungherese e di qualunque altra comunità etnica, razziale e religiosa un limite a detta libertà, anche qui non accogliendo i rilievi della Corte costituzionale. Infatti, già nel 1992 la Corte si era espressa (sentenza 30/1992) contro la criminalizzazione di espressioni di odio, qualificandola non necessaria e sproporzionata. La ratio del c. 5 è quella di fornire una base giuridica per le richieste di risarcimento. Secondo la consolidata giurisprudenza delle corti inferiori, la parte lesa, per poter chiedere il risarcimento contro espressioni di odio di cui è vittima, deve essere chiaramente e inequivocamente identificata, sia in via diretta che indiretta. Secondo la maggioranza di Governo il c. 5 ha il compito di fare in modo che tutte le vittime di espressioni di odio possano essere identificate e quindi titolate a richiedere i danni. Il nuovo c. 3 limita invece la propaganda politica, che diventa possibile solo tramite la ty pubblica e gratuitamente; nuovamente si assiste all'introduzione di una disposizione già rigettata dalla Corte con la sentenza 1/2013 sulla legge elettorale, oltre che in palese contrasto con l'art. 10, c. 2 della Cedu e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v., *inter alia, TV Vest As and Rogaland Pensjonionistparti v. Norway*). Proprio su questa disposizione è intervenuto il quinto emendamento che ha eliminato la limitazione della propaganda politica alla sola tv pubblica, ma ha lasciato inalterato il requisito della gratuità della trasmissione propagandistica. La disposizione continua, nonostante l'ultimo emendamento, a colpire l'opposizione, in quanto è difficile immaginare che le tv commerciali concedano spazi pubblicitari gratuitamente e, in periodo di campagna elettorale, la tv pubblica si caratterizza per bassi indici d'ascolto. L'art. IX, anche nella sua versione originaria, precedente quindi all'emendamento del marzo 2013, trova nel c. 2 una formulazione non felice, in quanto la libertà di stampa non è enunciata come un diritto del singolo, quanto invece come un obbligo dello Stato.

Controversa, passando ai diritti sociali, è anche l'introduzione all'art. XI (diritto all'istruzione) del c. 3, ai sensi del quale solo gli studenti che, dopo il diploma, lavorino a tempo determinato in alcuni specifiche professioni possono godere delle sovvenzioni statali. Inoltre viene rimandata al legislatore ordinario la determinazione del periodo di lavoro con le eventuali esenzioni. Il Parlamento aveva peraltro agito in questo senso con la legge CCIV del 2011, che attribuiva una delega legislativa al Governo proprio su questo punto e che è poi stata colpita da una declaratoria di incostituzionalità (sentenza 32/2012), sulla base di una delega *ultra vires*. Una settimana dopo il Governo ha modificato la legge, introducendo l'obbligo per gli studenti di lavorare alle dipendenze di un imprenditore ungherese e sotto la giurisdizione ungherese per un periodo di tempo uguale al doppio degli anni di studio finanziati dallo Stato entro i venti anni successivi alla laurea. Tale disposizione si rivela fortemente discriminatoria nei confronti degli studenti più indigenti e restringe in maniera sproporzionata la libertà di scelta della propria occupazione e per questi motivi la legge è stata nuovamente impugnata dall'ombudsman, anche per violazione dell'art. 15 della Carta dei diritti dell'Unione europea che garantisce la libertà di movimento dei lavoratori all'interno dei confini dell'Unione. La stretta governativa sull'istruzione ha colpito anche l'autonomia finanziaria dell'università, abolita dal nuovo c. 3 dell'art. X che pone quindi l'assetto finanziario universitario sotto la supervisione governativa. Un altro profilo problematico è rappresentato dal nuovo art. XXII, che, al c. 3, dispone la possibilità di espulsione dei senzatetto dai luoghi pubblici sulla base di una disposizione di legge o di una ordinanza municipale; ancora una volta il quarto emendamento si muove in controtendenza rispetto alle pronunce della Corte costituzionale che, con la sentenza 38/2012, si era espressa negativamente su una analoga disposizione contenuta nella legge sui reati minori; considerare infatti un senzatetto come socialmente pericoloso viola la dignità umana ex art. II.

Più in generale, relativamente ai diritti di seconda generazione, deve rilevarsi come la formulazione delle disposizioni porti a escludere quasi sempre il riconoscimento di diritti a piena protezione, venendo posto l'accento prevalentemente sullo sforzo dei poteri pubblici per predisporre condizioni favorevoli alla realizzazione di obiettivi che non sulla concreta rivendicazione dei diritti (così la sicurezza sociale, disciplinata organicamente all'art. XIX, più come obiettivo dello Stato che non come diritto). In sostanza, dunque, i diritti sociali sono formulati in termini di estrema prudenza per evitarne l'azionabilità e assumono pertanto caratteri di norme direttive non immediatamente precettive.

La forma di governo – eccezion fatta per il richiamo ad essa operato dall'art. U – è disciplinata dai titoli dedicati al Parlamento (art. 1-7), al Presidente della Repubblica (art. 9-14) e al Governo (art. 15-22). Il Costituente del 2012 ha optato per un modello di parlamentarismo razionalizzato – recepisce infatti taluni istituti caratterizzanti il cancellierato e adotta un sistema elettorale sostanzialmente maggioritario – e ha quindi contestualmente ridotto le ipotesi di scioglimento anticipato del Parlamento rispetto al testo previgente (art. 3). Il principio della separazione dei poteri è poi già stato affermato all'art. C. Anche in questa materia è da segnalarsi il consistente rinvio alle leggi cardinali (richiamate in ben dieci casi) per la definizione di importanti aspetti relativi al funzionamento concreto dei poteri, al rafforzamento del Presidente della Repubblica e alla formulazione di una legge elettorale a tendenza maggioritaria. Accanto al ruolo fondamentale ricoperto nel processo decisionale, degno di nota è il ruolo di controllo (ex art. 7) nei confronti del Governo e di ogni altro organo di propria nomina, eccezion fatta per Corte costituzionale e Presidente della Repubblica, e di garante politico del rispetto della Carta da parte degli altri organi rappresentativi (anche locali), che quindi il Parlamento è titolato a sciogliere (disposizione peraltro non scevra da problematiche, in quanto un intervento della Corte costituzionale sarebbe stato forse maggiormente auspicabile).

Come detto, anche la legislazione elettorale è demandata alla legge cardinale, mentre la capacità elettorale è puntualmente disciplinata all'art. XXIII. Secondo la legge elettorale adottata nel dicembre 2011, 106 parlamentari sono
eletti in collegi uninominali, con formula elettorale di tipo *plurality*, mentre i
restanti 93 sono eletti con un sistema proporzionale, corretto in funzione compensativa della selettività propria del sistema maggioritario applicato ai precedenti 106 seggi. I seggi della quota proporzionale sono assegnati in un collegio
unico nazionale, sulla base però dei voti raccolti dalle liste di candidati a tal
fine presentate e integrati con i voti non utilizzati dai candidati della quota uninominale ad esse collegati. Su questa base, pertanto, ciascuna lista ha una cifra
elettorale pari alla somma dei voti propri, dei voti ottenuti da tutti i candidati a

essa collegati che siano stati sconfitti nella parte maggioritaria e una quota pari alla differenza – diminuita di un'unità – tra i voti ottenuti e quelli riportati dal migliore sconfitto, per ciascun candidato vincitore. A questo punto il riparto viene effettuato con il metodo d'Hondt tra tutte le liste che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti su scala nazionale. Due ulteriori precisazioni si rendono ancora necessarie in materia di legislazione elettorale. La prima riguarda l'estensione del suffragio anche ai cittadini non residenti in Ungheria, i quali sono un numero piuttosto considerevole; tuttavia costoro sono titolati a votare per la sola parte proporzionale e non per quella maggioritaria. Ciò si tradurrebbe, nel caso di una loro elevata partecipazione al voto, in una ulteriore diminuzione della funzione di compensazione, rendendo il nuovo sistema ancora meno proporzionale nell'allocazione dei seggi e quindi maggiormente selettivo e tale da garantire solide maggioranze di governo. La seconda precisazione riguarda la ridefinizione dei collegi uninominali – alla luce della diminuzione dei parlamentari – anch'essa contenuta nella legge cardinale, avvenuta, secondo l'opposizione in modo poco trasparente e in modo da favorire la maggioranza di governo.

Per quanto concerne l'iter di formazione del Governo, e in particolare la nomina del Primo ministro, forti assonanze sono rintracciabili con il modello tedesco, naturale conseguenza della scelta a favore del parlamentarismo razionalizzato e degli istituti tipici del cancellierato. Rispetto al periodo precedente, emerge un rafforzamento del principio monocratico e dunque un Primo ministro decisamente preminente rispetto ai ministri da lui nominati e rimossi. Il rapporto fiduciario, pertanto, viene a instaurarsi tra il Parlamento e il solo Primo ministro e può interrompersi per iniziativa di entrambi. Il rafforzamento del ruolo del premier non avviene solo all'interno dell'Esecutivo, ma si riflette anche nel rapporto con il Parlamento, con cui – venendo meno la concessione della fiducia iniziale sul programma politico, stante il particolare iter di nomina – il Primo ministro non si trova più nella tipica posizione di parità propria del parlamentarismo più puro. Resta da segnalare, in netta controtendenza con l'impostazione dell'intero testo costituzionale, l'espresso divieto di ricorrere alla legge cardinale per la disciplina dell'esecutivo e della Pubblica Amministrazione.

Poteri piuttosto significativi sono anche attribuiti al Presidente della Repubblica, orientamento questo di segno opposto rispetto alla storia costituzionale ungherese. È così confermato un orientamento tipico del costituzionalismo esteuropeo che, anche laddove opti per una forma di governo parlamentare, non si limita a prevedere un ruolo di mera garanzia del Capo dello Stato, cui viene invece conferita la possibilità di incidere concretamente sull'indirizzo politico.

La Corte costituzionale, disciplinata dall'art, 24, ha rappresentato uno dei punti chiave del quarto emendamento, entrato in vigore nel marzo 2013. Il dato maggiormente controverso trova la sua espressione nella quinta disposizione finale, secondo cui le decisioni della Corte antecedenti l'entrata in vigore della Costituzione perdono la loro validità ma non i loro effetti. Si viene in sostanza ad annullare tutta la giurisprudenza pregressa della Corte, cui non sarà più possibile fare riferimento, venendosi così a creare una sorta di cesura nella giustizia costituzionale ungherese. Peraltro la questione della continuità o meno rispetto alla giurisprudenza precedente era stata immediatamente considerata dalla Corte stessa. Essa, infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, nella sentenza 22/2012 aveva argomentato che in tutti i casi in cui il parametro di giudizio fosse stata la nuova Carta il riferimento ad argomentazioni contenute nella giurisprudenza precedente sarebbe avvenuto solo nel caso in cui le nuove disposizioni avessero avuto un contenuto identico o similare rispetto alle quelle contenute nella vecchia Carta. Una ulteriore precisazione fatta dalla Corte consisteva nel fatto che il ricorso alla giurisprudenza pregressa non doveva avvenire in maniera meccanica, ma ponderando e comparando attentamente vecchie e nuove disposizioni. Va da sé che questo approccio della Corte si basava sulla volontà di assicurare una transizione graduale e controllata dal vecchio al nuovo regime costituzionale, consentendo, in buona sostanza, alla tradizione costituzionale post-comunista di essere accolta anche nella nuova architettura costituzionale. Questa disposizione è stata oggetto di forti critiche da parte della Commissione di Venezia che già nel 2011 aveva evidenziato le pericolose implicazioni della proclamazione di invalidità della vecchia Costituzione contenute nel Credo. E le affermazioni fatte all'epoca dal Governo Orbán, che assicuravano che la disposizione andasse letta in chiave meramente politica e non giuridica, sono state smentite proprio dal quarto emendamento. Il tutto senza contare il pessimo drafting della disposizione, non essendo chiaro come le sentenze della Corte possano essere al contempo annullate ma continuare a esplicare i propri effetti.

Le conseguenze di questo disconoscimento del passato giurisprudenziale si traducono quindi in una limitazione delle competenze della Corte, in un'incrinatura della sua indipendenza, in una messa in discussione dei principi dello Stato di diritto e in un abbassamento dello *standard* di protezione dei diritti fondamentali. Altrettanto controversa è l'introduzione del c. 5, secondo cui la Corte può scrutinare i progetti di revisione costituzionale solo dal punto di vista formale e non più nel merito; inoltre, come poc'anzi ricordato, anche il Presidente della Repubblica può rinviarli alla Corte solo per motivi formali e non più anche di merito (art. S, c. 3). Queste due nuove disposizioni, praticamente speculari, sono la risposta governativa alla sentenza 45/2012. La deci-

sione in questione andava invero più in profondità, affermando come sia inconciliabile con la nozione di Stato di diritto il fatto che le disposizioni costituzionali siano costantemente oggetto dello scrutinio della Corte, rendendo così la Carta stessa un parametro incerto; e ancora, sottolineava la Corte, la legalità costituzionale non si fonda solo su requisiti di carattere procedurale ma anche sostanziale. La logica conseguenza era dunque che la Corte potesse scrutinare le nuove disposizioni costituzionali anche sotto il profilo sostanziale, al fine di verificarne la compatibilità con la nozione di Stato di diritto e con i valori fondanti dello Stato democratico. L'introduzione del c. 5 rende evidente la netta opposizione del Governo a questa posizione, che si è quindi tradotta in un ulteriore ridimensionamento dell'ampiezza dello scrutinio della Corte. In sostanza, con questa modifica, il Governo, tramite la maggioranza parlamentare, si assicura la possibilità di emendare la Carta costituzionale sulla base di mere esigenze politiche, in quanto, sebbene un emendamento possa essere sostanzialmente problematico – sotto profili quali violazione dei diritti fondamentali o dei trattati internazionali -, non lo sarà mai formalmente, in quanto la stessa Carta può essere emendata per creare una nuova base costituzionale formale. Anche il c. 4 – che costituzionalizza l'art. 53, c. 3 della legge CLI – restringe ulteriormente l'ambito di intervento della Corte laddove afferma che essa può scrutinare o annullare disposizioni non direttamente sottopostele solo se nella sostanza sono strettamente legate alla disposizione impugnata. Analogo fine restrittivo anima anche la nuova lett. b del c. 2, che introduce un limite di trenta giorni per le decisioni sollecitate in via incidentale al fine di evitare una eccessiva dilatazione dei tempi processuali.

Merita di essere brevemente trattato anche il ruolo della Corte nella Costituzione economico-finanziaria, oggetto di ulteriori restrizioni (art. 37). Già, infatti, l'originario c. 4 dispone come la Corte non possa scrutinare la legge di bilancio ogni qualvolta il debito superi il 50% del PIL, se non per violazioni di alcuni diritti costituzionali espressamente elencati. Ora, il quarto emendamento va a innestare sul c. 4 il c. 5, che estende il divieto di scrutinio della Corte su una legge in materia finanziaria entrata in vigore quando il debito eccedeva il 50% del PIL anche quando tale eccedenza non sussiste più. Il c. 4 riproduce un emendamento del 2010 alla vecchia Costituzione e già nel 2011 la Commissione di Venezia aveva evidenziato le proprie perplessità. Nel 2011 questa restrizione presente nella vecchia Carta è stata nuovamente affermata nella legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale e nell'art. 27 delle *Disposizioni Transitorie*, che, a seguito della sentenza 45/2012, è stato trasfuso nel nuovo c. 5.

Accanto all'art. 24, il funzionamento e l'organizzazione della Corte sono disciplinati da una legge *ad hoc*, in questo caso una legge cardinale, la legge CLI del 2011. Il quarto emendamento ha introdotto la possibilità di ricorrere in

via diretta per un *review* astratto ed *ex post* anche da parte del Presidente della Curia e del Procuratore generale.

Il potere giudiziario è disciplinato agli art. 25-29, disposizioni che si caratterizzano per una certa genericità, da imputarsi alla presenza di significativi rinvii alle leggi cardinali per le disposizioni di dettaglio. Il quarto emendamento ha introdotto il Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura che, incaricato dell'amministrazione della stessa, può, secondo quanto stabilito da una legge organica, spostare le cause da una corte all'altra al fine di evitare carichi di lavoro eccessivi e di garantire la ragionevole durata del processo. Tale emendamento non è stato esente da critiche in quanto il Presidente, eletto dal Parlamento, è soggetto totalmente esterno al potere giudiziario e non può quindi essere considerato un organo di autogoverno della magistratura. In aggiunta, i suoi poteri sono piuttosto estesi e, come anche rilevato dalla Commissione di Venezia, non sono al momento scrutinati da nessun altro organo. Su quest'organo è intervenuto anche il quinto emendamento che ha accolto le preoccupazioni in merito al potere di riallocare in casi (in particolare a causa della mancanza di limiti temporali e di una molto probabile incompatibilità con il principio del giudice naturale), abrogandolo, ma rafforzandone ulteriormente i poteri. Peraltro, anche in questo caso si assiste alla costituzionalizzazione di una delle originarie disposizioni transitorie (nello specifico l'art. 11, c. 3) dichiarate incostituzionali dalla sentenza 45/2012.

Il governo locale è disciplinato agli art. 31-35. Anche in questo titolo il Costituente ha demandato gran parte della disciplina della materia – non solo di dettaglio ma anche a livello di principi fondamentali – alle leggi cardinali: la maggior parte delle disposizioni costituzionali si caratterizza quindi per l'estrema vaghezza senza il relativo inquadramento legislativo.

La costituzione finanziaria (art. 36-44) accoglie l'idea della necessità di adottare politiche di bilancio trasparenti (in questo senso già l'art. N) e virtuose, atte quindi a evitare che lo Stato assuma obblighi finanziari che portino il debito a superare il 50% del PIL (art. 37). È proprio alla luce del progressivo peggioramento della situazione finanziaria del Paese, soprattutto del peggioramento del rapporto tra debito pubblico e PIL (dal 53% del 2002 si è arrivati nel 2010 all'80%), che deve leggersi la scelta del Costituente di introdurre questo titolo. L'art. 37 disciplina quindi in maniera compiuta la finanza pubblica ungherese nel quadro dell'adesione all'Unione europea, da cui discendono, ex quarto emendamento, stringenti obblighi finanziari, per violazioni dei quali lo Stato può incorrere in sanzioni a fronte di una pronuncia non solo della Corte di Lussemburgo, ma anche della Corte costituzionale e di qualsiasi altra corte ungherese (c. 6, ex art. 29 delle vecchie *Disposizioni transitorie*). Il quinto emendamento ha poi provveduto – recependo così i rilievi della Commissione

europea – ad abrogare la disposizione, di cui al c. 6, che introduceva, con un pessimo *drafting*, la possibilità per il Governo di imporre un'imposta speciale qualora lo Stato non riuscisse a far fronte al pagamento della sanzione. Per quanto concerne la legge di bilancio (art. 36), l'iniziativa spetta al Governo; in caso di mancata approvazione entro la fine dell'anno solare, il Governo è autorizzato a procedere secondo il regime dell'anno precedente. In aggiunta, afferma l'art. 3, c. 3, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento qualora questo manchi di approvare la legge di bilancio entro il 31 marzo. La deviazione rispetto alla legge di bilancio approvata dal Parlamento è consentita solo in casi di situazioni emergenziali.

Tre sono gli organi competenti ad agire nel settore economico-finanziario: la Banca nazionale d'Ungheria (art. 41), la Corte dei conti (art. 43) e il Consiglio di bilancio (art. 44). La Banca nazionale, responsabile della politica monetaria, è disciplinata all'art. 41. Il Governatore e i vice-Governatori sono nominati per sei anni dal Presidente della Repubblica; le norme di dettaglio per l'organizzazione e il funzionamento sono definite ex legge cardinale CCVII del 2012. Proprio in virtù della particolare procedura di nomina dei vertici, nel gennaio 2012 la Commissione europea ha dato avvio a procedimenti di infrazione accelerati contro l'Ungheria per violazione dell'indipendenza della Banca nazionale. Tale violazione è riscontrabile anche nell'obbligo, sempre ex legge CCVII, per la Banca di informare in anticipo il Governo sulla programmazione dei propri lavori. Il Consiglio di bilancio svolge una duplice funzione: la prima di organo ausiliario del Parlamento e la seconda, molto più importante di veto insuperabile sul progetto di legge di bilancio. Alla luce di questa seconda funzione, il Consiglio di bilancio ungherese rappresenta un unicum nel panorama comparato, in cui non si riscontrano poteri di decision making attribuiti a consigli finanziari. Come già per la Banca nazionale, alle leggi cardinali sono rimandate le norme di funzionamento e di dettaglio anche per la Corte dei conti (legge LXVI del 2011) e il Consiglio di bilancio.

La disciplina dell'emergenza, della difesa, della guerra, dello stato di crisi e di attacco vede una compartecipazione, seppure su piani diversi, di tutti gli organi costituzionali, con una preferenza, però, per il Presidente della Repubblica (art. 50, gestione dello stato di emergenza) e per il Governo (art. 51, stato di difesa preventiva; art. 52, attacco inaspettato; art. 53, stato di estremo pericolo), titolari del potere di decretazione d'urgenza, seppure temporaneo. In questi stati speciali è possibile procedere alla sospensione o alla restrizione dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 54, c. 1) – con esclusione di quelli *ex* art. II, III e XXVIII, c. 2-5 – ma è contestualmente possibile che la Costituzione non sia sospesa né che l'attività della Corte costituzionale sia limitata (art.

54, c. 2). Anche la disciplina di dettaglio degli stati speciali è demandata alla legge cardinale (art. 54, c. 4).

Il testo costituzionale si conclude con il titolo dedicato alle *Disposizioni varie e finali*, che va a incorporare nella Costituzione le disposizioni finali e transitorie, dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la già ricordata sentenza 45/2012.

LEGGE FONDAMENTALE DELL'UNGHERIA*

Dio benedica gli ungheresi

CREDO NAZIONALE

NOI, MEMBRI DELLA NAZIONE UNGHERESE, al principio del nuovo millennio, avvertendo la responsabilità nei confronti di ogni ungherese, proclamiamo quanto segue:

Siamo orgogliosi del nostro re Santo Stefano che ha costruito lo Stato ungherese su basi solide e ha reso la nostra Nazione parte dell'Europa cristiana mille anni or sono.

Siamo orgogliosi dei nostri avi che hanno combattuto per la sopravvivenza, la libertà e l'indipendenza del nostro Paese.

Siamo orgogliosi delle eccezionali conquiste intellettuali del popolo ungherese.

Siamo fieri del contributo del nostro popolo alla difesa dell'Europa nel corso delle battaglie succedutesi nei secoli e di avere concorso con il nostro talento e la nostra dedizione alla crescita dei valori comuni europei.

Riconosciamo il ruolo della cristianità nel mantenimento dell'identità di Nazione e onoriamo le diverse tradizioni religiose del nostro Paese.

Promettiamo di conservare l'unità intellettuale e spirituale della nostra Nazione lacerata nelle tempeste del secolo scorso. Le minoranze etniche che convivono con noi fanno parte della comunità politica ungherese e rappresentano parte costitutiva dello Stato.

Proclamiamo che le nazionalità che vivono accanto a noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono parti costitutive dello Stato.

Ci impegniamo a promuovere e salvaguardare la nostra eredità, la nostra lingua unica, la cultura ungherese, le lingue e le culture delle minoranze etniche che vivono in Ungheria, assieme all'intero patrimonio naturale e artificiale del Bacino Carpatico. Noi siamo responsabili per i nostri discendenti;

^{*} Approvata dal Parlamento il 18 aprile 2011, promulgata dal Presidente della Repubblica il 25 aprile 2011, in vigore dal 1 gennaio 2012 e modificata con le leggi costituzionali T6817, T8404 e T9400 del 2012 e T9929 del 2013. In ragione del fatto che l'approvazione del quinto emendamento, entrato il vigore il 1 ottobre 2013, è andata a coincidere con la stampa del presente volume e non avendo il Governo reso ancora disponibile il testo ufficiale in lingua inglese, non è stato possibile integrarlo nel testo della Costituzione. La versione aggiornata alla legge costituzionale T12015 sarà resa disponibile sul sito non appena possibile. Traduzione, a cura di Giuseppe Franco Ferrari, del testo pubblicato sul sito del Governo di Ungheria, disponibile nelle lingue ungherese e inglese all'indirizzo http://www.kormany.hu/.

dunque proteggiamo le condizioni di vita delle generazioni future impiegando in modo prudente la risorse materiali, intellettuali e naturali.

Crediamo che la nostra cultura nazionale costituisca un ricco contributo alla diversità nell'ambito dell'unità europea.

Rispettiamo la libertà e la cultura delle altre nazioni e ci impegniamo a cooperare con ogni Nazione del mondo.

Riteniamo che l'esistenza umana sia basata sulla dignità.

Riteniamo che la libertà individuale possa essere completa soltanto nella cooperazione con gli altri.

Riteniamo che la famiglia e la Nazione costituiscano la base essenziale della nostra convivenza e che i nostri valori fondamentali condivisi siano la fedeltà. la fede e l'amore.

Riteniamo che la forza della comunità e l'onore di ciascuno siano fondati sul lavoro, quale risultato della mente umana

Riteniamo di avere il dovere di aiutare il debole e il povero.

Riteniamo che l'obiettivo comune del cittadino e dello Stato sia il raggiungimento della misura più elevata possibile di benessere, sicurezza, ordine, giustizia e libertà.

Riteniamo che la democrazia sia possibile solo laddove lo Stato serva i suoi cittadini e amministri i loro affari in modo equo, senza pregiudizi o abusi.

Rispettiamo le conquiste della nostra storia costituzionale e la Santa Corona, che rappresentano la continuità dello Stato ungherese e l'unità della Nazione.

Non riconosciamo la sospensione della nostra storica Costituzione dovuta all'occupazione straniera. Neghiamo validità a ogni ipotesi di prescrizione per i crimini inumani commessi contro la Nazione ungherese e i suoi cittadini dalle dittature nazional-socialista e comunista.

Non riconosciamo la Costituzione comunista del 1949, poiché essa ha rappresentato la base per un ordinamento tirannico; la proclamiamo dunque invalida.

Concordiamo con i membri del primo Parlamento libero, che hanno proclamato solennemente come loro prima decisione che la nostra attuale libertà è nata dalla Rivoluzione del 1956.

Datiamo il ripristino dell'autodeterminazione del nostro Paese, perduta nei diciannove giorni del Marzo 1944, al due maggio 1990, quando il primo organo rappresentativo popolare liberamente eletto fu formato. Consideriamo questa data l'inizio nel nuovo ordine costituzionale democratico del nostro Paese.

Riteniamo che dopo le decadi del ventesimo secolo che hanno condotto ad uno stato di decadenza morale, abbiamo un durevole bisogno di rinnovamento spirituale e intellettuale.

Riponiamo fiducia in un futuro condiviso e nell'impegno delle giovani generazioni. Noi crediamo che i nostri figli e i nostri nipoti renderanno l'Ungheria di nuovo grande con il loro talento, costanza e forza morale.

La Legge fondamentale è la base del nostro ordine giuridico: essa è un'unione tra gli ungheresi passati, presenti e futuri; una base vivente che esprime la volontà della Nazione e il modo in cui noi intendiamo vivere.

Noi, cittadini di Ungheria, siamo pronti a fondare l'ordine del nostro Paese sugli sforzi comuni della Nazione

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo A

Il nome del nostro Paese è Ungheria.

Articolo B

- 1. L'Ungheria è uno Stato di diritto, indipendente e democratico.
- 2. La forma di Stato dell'Ungheria è la repubblica.
- 3. La fonte del potere pubblico è il popolo.
- 4. Il popolo esercita il proprio potere tramite i suoi rappresentanti o, in casi eccezionali, in via diretta

Articolo C

- 1. Il funzionamento dello Stato ungherese si fonda sul principio della separazione dei poteri.
- 2. Nessuna attività individuale deve mirare ad acquisire o ad esercitare il potere con la forza, né a possederlo in via esclusiva. Ciascuno è titolato e obbligato ad agire contro queste azioni per vie legali.
- 3. Lo Stato ha il diritto esclusivo di utilizzare la forza coercitiva al fine applicare la Legge fondamentale e la legislazione.

Articolo D

Tenendo conto che esiste una sola nazione ungherese, l'Ungheria è responsabile degli ungheresi che vivono al di fuori dei confini nazionali e assicura la sopravvivenza e lo sviluppo delle loro comunità; supporta i loro sforzi per preservare l'identità ungherese, la rivendicazione dei loro diritti individuali e collettivi, la formazione di governi locali, la prosperità nelle loro terre d'origine e promuovere la cooperazione tra loro e con l'Ungheria.

Articolo E

- 1. Al fine di accrescere la libertà, la prosperità e la sicurezza delle nazioni europee, l'Ungheria contribuisce all'unità europea.
- 2. Nell'ottica di partecipare all'Unione europea in qualità di Stato membro, l'Ungheria può esercitare alcune competenze derivanti dalla Legge fondamentale di concerto con altri Stati membri attraverso le istituzioni europee sulla base di un accordo internazionale, nella misura in cui è richiesto per l'esercizio e l'adempimento degli obblighi derivanti dai Tratti istitutivi.
- 3. L'ordinamento dell'Unione europea può adottare regole di condotta vincolanti soggette alle condizioni indicate al c. 2.
- 4. L'autorizzazione a riconoscere il carattere vincolante dei trattati internazionali di cui al c. 2 viene conferita dal Parlamento con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

Articolo F

- 1. La capitale dell'Ungheria è Budapest.
- 2. Il territorio dell'Ungheria è diviso in contee, città, cittadine e villaggi. La capitale, così come le città e le cittadine possono essere divise in distretti.

Articolo G

- 1. Il figlio di un cittadino ungherese è ungherese per nascita. Una legge cardinale definisce gli altri casi di acquisto della cittadinanza ungherese.
 - 2. L'Ungheria difende i propri cittadini.

- 3. Nessun individuo può essere privato della cittadinanza ungherese acquisita per nascita o in altra maniera legittima.
 - 4. Le norme specifiche sulla cittadinanza sono definite da una legge cardinale.

Articolo H

- 1. In Ungheria la lingua ufficiale è l'ungherese.
- 2. L'Ungheria protegge la lingua ungherese.
- 3. L'Ungheria tutela il linguaggio dei segni ungherese come parte della cultura ungherese.

Articolo I

- 1. Lo stemma dell'Ungheria è uno scudo a base appuntita diviso verticalmente. La parte sinistra contiene otto barre orizzontali rosse e argentee. La parte destra è a sfondo rosso e ritrae alla base tre colline verdi con una corona d'oro che si erge su quella centrale e una crocea patriarcale argentea che emerge dal centro della corona. La corona santa è posta in cima allo scudo.
- 2. La bandiera ungherese è costituita da tre linee orizzontali della medesima larghezza di colore rosso, bianco e verde dall'alto verso il basso, che simbolizzano rispettivamente la forza, la fedeltà e la speranza.
 - 3. L'inno ungherese è la poesia *Himnusz* di Ferenc Kölcsey musicata da Ferenc Erkel.
- 4. Lo stemma e la bandiera possono anche essere utilizzate in altre forme storiche. Le norme specifiche sull'uso dello stemma, della bandiera e delle decorazioni statali è definita in una legge cardinale.

Articolo J

- 1. Le festività nazionali ungheresi sono:
- a) il 15 marzo, in ricordo della Rivoluzione del 1848-1849 e della Guerra di indipendenza;
- b) il 20 agosto, a ricordo della nascita dello Stato e di re Stefano, il suo fondatore;
- c) il 23 ottobre, a ricordo della Rivoluzione del 1956 e della Guerra di indipendenza.
- 2. La festività nazionale ufficiale dello Stato è il 20 agosto.

Articolo K

La moneta ufficiale ungherese è il fiorino.

Articolo L

- 1. L'Ungheria protegge il matrimonio come l'unione di un uomo e una donna, basata su di un mutuo consenso; l'Ungheria protegge l'istituzione della famiglia che riconosce come base per la sopravvivenza della nazione. Il matrimonio e il rapporto genitori-figli sono le basi della famiglia.
 - 2. L'Ungheria incoraggia l'impegno ad avere figli.
 - 3. La protezione delle famiglie è regolata da una legge cardinale.

Articolo M

- 1. L'economia dell'Ungheria si basa sul lavoro che crea valore e sulla libertà di impresa.
- 2. L'Ungheria assicura le condizioni per una sana competizione economica, agisce contro ogni abuso di posizione dominante e difende i diritti dei consumatori.

Articolo N

- 1. L'Ungheria applica il principio dell'equilibrio, della trasparenza e della sostenibilità finanziaria del bilancio.
- 2. Il Parlamento e il Governo hanno la responsabilità primaria nell'applicazione del principio affermato nel c. 1.

3. Nell'espletamento dei propri doveri, la Corte costituzionale, le corti, i governi locali e gli altri organi statali sono obbligati a rispettare il principio affermato al c. 1.

Articolo O

Ciascuno è responsabile di se stesso ed è obbligato a contribuire all'espletamento dei compiti dello Stato e della comunità al meglio delle proprie abilità e del proprio potenziale.

Articolo P

- 1. Tutte le risorse naturali, in particolare le terre agricole, le foreste e le risorse idriche potabili, la biodiversità in particolare le piante indigene e le specie animali e il patrimonio culturale sono parte dell'eredità comune della nazione. Lo Stato e ciascun individuo sono tenuti a proteggerli, sostenerli e preservarli per le generazioni future.
- 2. I limiti e le condizioni per acquisire la proprietà e per l'uso delle terre agricole e le foreste, necessari per realizzare gli obiettivi del c. 1, così come le regole concernenti l'organizzazione della produzione agricola integrata, le fattorie a conduzioni familiare e le altre aziende agricole sono regolate da una legge cardinale.

Articolo O

- 1. Al fine di creare e mantenere la pace e la sicurezza e di raggiungere uno sviluppo sostenibile dell'umanità, l'Ungheria si sforza di cooperare con ogni Nazione e Paese del mondo.
- 2. L'Ungheria assicura l'armonia tra il diritto internazionale e il diritto ungherese al fine di adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- 3. L'Ungheria si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Le altre fonti del diritto internazionale diventano parte dell'ordinamento giuridico ungherese tramite il recepimento nella forma della legge.

Articolo R

- 1. La Legge fondamentale è il fondamento dell'ordinamento giuridico ungherese.
- 2. La Legge fondamentale e la legislazione sono vincolanti per ogni individuo.
- 3. Le disposizioni della Legge fondamentale sono interpretate conformemente ai propri fini, al Preambolo e ai traguardi raggiunti nell'arco della nostra storia costituzionale.

Articolo S

- 1. Una proposta per l'adozione di una nuova Legge fondamentale o di qualsiasi emendamento alla presente Legge fondamentale può essere presentata dal Presidente della Repubblica, dal Governo, da ciascuna commissione parlamentare e da ciascun membro del Parlamento.
- 2. L'adozione di una nuova Legge fondamentale o di qualsiasi emendamento alla presente Legge fondamentale richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento.
- 3. Il Presidente della Camera firma la Legge fondamentale o l'emendamento alla Legge fondamentale entro cinque giorni e la invia al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica firma la Legge fondamentale o l'emendamento alla Legge fondamentale e ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro cinque giorni dalla sua ricezione. Qualora il Presidente della Repubblica ritenga che non siano stati rispettati alcuni requisiti di natura procedurale indicati nella Legge fondamentale sull'adozione della Legge fondamentale o sull'emendamento alla Legge fondamentale, egli fa richiesta alla Corte costituzionale affinché esamini la questione. Nel caso in cui l'esame della Corte costituzionale non rinvenga alcuna violazione dei requisiti procedurali, il Presidente della Repubblica procede immediatamente a firmare la Legge fondamentale o l'emendamento alla Legge fondamentale e ne ordina la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
- 4. L'indicazione degli emendamenti alla Legge fondamentale avviene tramite la pubblicazione del titolo, del numero progressivo dell'emendamento e della data di pubblicazione.

Articolo T

- 1. Una regola generale vincolante di condotta può essere stabilita tramite la Legge fondamentale o una legge emanata da un organo con competenze legislative, come specificato dalla Legge fondamentale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Una legge cardinale può prevedere differenti disposizioni in merito alla pubblicazione delle ordinanze locali e di altri atti legislativi adottati durante uno stato giuridico speciale.
- 2. La legislazione include atti del Parlamento, decreti governativi, decreti del Governatore della Banca Nazionale di Ungheria, decreti del Primo Ministro, decreti ministeriali, decreti di organi regolatori autonomi e decreti locali. La legislazione include inoltre i decreti del Consiglio Nazionale di Difesa e del Presidente della Repubblica, adottati durante una crisi nazionale o situazione di emergenza.
 - 3. Nessuna legge può entrare in conflitto con la Legge fondamentale.
- 4. Le leggi cardinali sono atti del Parlamento la cui adozione e modifica richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento presenti.

Articolo U

- 1. La forma di governo fondata sull'imperio della legge, stabilita in accordo con la volontà della nazione espressa nelle prime libere elezioni tenutesi nel 1990, e la precedente dittatura comunista sono incompatibili. Il Partito socialista dei lavoratori ungherese, il suo predecessore e gli organi politici creati dall'ideologia comunista per il suo servizio erano tutti organi criminali, e i loro capi sono responsabili, senza prescrizione, per:
 - a) aver mantenuto e gestito un regime oppressivo, commesso crimini e tradito la nazione;
- b) aver ostacolato, negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, con l'aiuto militare sovietico, il tentativo democratico basato su di un sistema multi-partitico;
- c) aver stabilito un esercizio del potere esclusivo e un sistema giuridico fondato sulla illegittimità;
- d) aver posto fine a una economia basata sulla proprietà privata, indebitato il Paese e drammaticamente peggiorato la sua competitività;
- e) aver subordinato l'economia, la difesa nazionale, la diplomazia e le risorse umane ungheresi agli interessi stranieri;
- f) aver sistematicamente distrutto i valori tradizionali della civiltà europea e minato l'identità nazionale;
- g) aver privato i cittadini, o alcuni gruppi di essi, dei loro diritti fondamentali o di averne limitato il godimento, uccidendo individui, consegnandoli al potere straniero, imprigionandoli illegittimamente, deportandoli nei campi di lavoro forzato, torturandoli e sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti, privandoli arbitrariamente delle proprie risorse e comprimendo i loro diritti di proprietà, privandoli totalmente delle loro libertà e sottoponendo a coercizione l'espressione di idee e posizioni politiche e, discriminandoli sulla base del credo religioso, della visione del mondo o delle idee politiche, impedendo il loro avanzamento professionale e il loro successo sulla base di conoscenza, diligenza e talento; per essere intervenuti in maniera abusiva in via generale e nell'educazione culturale, nella vita scientifica e culturale per motivi di natura politica e ideologica, avendo predisposto e avendo fatto agire la polizia segreta per osservare e influenzare illegittimamente la vita privata di tutti;
- h) aver soffocato nel sangue, con l'aiuto dei sovietici occupanti, la Rivoluzione e la Guerra di indipendenza scoppiata il 23 ottobre 1956, finendo così per instaurare un regime di terrore e vendetta e per aver fatto scappare duecento mila ungheresi dalla loro terra natale;
- i) tutti i crimini ordinari commessi per ragioni politiche e lasciati impuniti dal sistema giudiziario per motivi politici.

I partiti che sono diventati successori legali del Partito socialista dei lavoratori ungheresi durante la transizione democratica condividono la responsabilità del loro predecessore giuridico in qualità di eredi di beni illegalmente accumulato.

- 2. La scoperta delle operazioni della dittatura comunista e il senso di giustizia della società devono essere garantiti secondo quanto prescritto agli arti. 3-11 e rispetto all'art. 1.
- 3. Al fine di conservare la memoria dei crimini comunisti commessi durante la dittatura comunista è instituita una commissione di memoria nazionale. Tale commissione studierà il funzionamento della dittatura comunista e il ruolo degli individui e delle organizzazioni che detenevano il potere durante il regime comunista. La commissione relaziona sulla sua attività e pubblica i risultati.
- 4. I custodi del potere della dittatura comunista sono soggetti pubblici. Per l'interesse pubblico, i detentori del potere durante la dittatura comunista devono tollerare dichiarazioni pubbliche sul loro ruolo in relazione alla dittatura comunista e sui loro atti, con l'eccezione di dichiarazioni intenzionalmente non veritiere. I dati personali sui ruoli e sugli atti possono essere resi noti al pubblico.
- 5. La pensione e qualsiasi altro beneficio garantito con legge ai capi comunisti possono essere ridotti secondo quanto stabilito dalla legge. L'ammontare della riduzione deve essere usato per alleviare i danni causati dalla dittatura comunista e per preservare la memoria delle sue vittime.
- 6. La prescrizione non può applicarsi ai reati, definiti tali dalla legge nel momento in cui sono stati commessi, contro l'Ungheria o degli individui, in nome o a vantaggio dello Stato o con il suo consenso durante la dittatura comunista e che non sono stati puniti allora per motivi politici e per la mancata applicazione del codice penale in vigore a quel tempo.
- 7. La prescrizione per i reati di cui al c. 6 inizia a contarsi dal momento in cui entra in vigore la Legge fondamentale e dura fino a quando previsto dalle leggi in vigore all'epoca in cui il reato è stato commesso, questo solo se la prescrizione scadeva prima del 1 maggio 1990.
- 8. Se la prescrizione per i reati di cui al c. 6 e prevista dalle leggi in vigore nel momento in cui il reato è stato commesso scade dopo il 1 maggio 1990 e prima del 31 dicembre 2011 e il reato non è stato perseguito, la prescrizione comincia a decorrere dall'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- 9. Nessuna disposizione di legge può stabilire criteri per l'ottenimento di un indennizzo di natura finanziaria o di qualunque altro tipo a favore di coloro che sono stati privati illegittimamente della propria vita o della propria libertà per ragioni politiche o di coloro che hanno subito un illecito danno alle proprie proprietà a causa dello Stato, prima del 2 maggio 1990.
- 10. I documenti del partito, delle organizzazioni civili e della gioventù formatesi con l'aiuto del partito comunista o dei sindacati creati durante la dittatura comunista sono di proprietà dello Stato e sono depositati presso i pubblici archivi, allo stesso modo dei documenti degli organi che ricoprivano funzioni pubbliche.

LIBERTÀ E DOVERI

Articolo I

- 1. Il primo dovere dello Stato è di rispettare e difendere i diritti inviolabili e inalienabili dell'uomo.
- 2. L'Ungheria riconosce i diritti fondamentali che possono essere esercitati dagli individui e dalle comunità.
- 3. Le norme inerenti ai diritti e doveri fondamentali sono determinate da leggi speciali. Un diritto fondamentale può essere limitato nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per permettere l'esercizio di altro diritto fondamentale o per difendere un valore costituzionale, in misura proporzionale allo scopo perseguito e preservandone il contenuto essenziale.
- 4. Le persone giuridiche indicate dalla legge hanno i diritti e i doveri fondamentali che, per natura, possono non appartenere alle sole persone fisiche.

Articolo II

La dignità umana è inviolabile. Ogni essere umano possiede il diritto alla vita e alla dignità umana. La vita del feto e dell'embrione è tutelata dall'istante del concepimento.

Articolo III

- 1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, a qualunque tipo di punizione o trattamento inumano o degradante, o ridotto in schiavitù. La tratta di esseri umani è proibita.
- 2. È proibito ogni esperimento medico o scientifico su un essere umano, senza il suo consenso libero e informato.
- 3. Ogni pratica eugenetica, ogni utilizzo del corpo umano o delle sue parti per trarne profitto e la clonazione umana sono vietati.

Articolo IV

- 1. Ogni persona possiede il diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
- 2. Nessuno può essere privato della libertà eccetto che in virtù di disposizioni di legge e in seguito alla procedura legislativamente prevista. L'incarcerazione a vita può essere comminata per la commissione di crimini premeditati e violenti.
- 3. Ogni persona arrestata per essere sospettata di avere commesso un crimine deve essere rilasciata o condotta di fronte al giudice nel minor tempo possibile. Il giudice concede udienza e stabilisce immediatamente, dandone motivazione scritta, la conferma dell'arresto o il rilascio della persona sospettata.
- 4. Il soggetto che è stato sottoposto a restrizioni della libertà prive del dovuto fondamento o poste in essere con modalità diverse da quelle legali ha diritto all'indennizzo.

Articolo V

Tutti hanno il diritto di respingere qualunque aggressione alla propria persona o ai propri beni, e ogni soggetto che minacci la prima o i secondi.

Articolo VI

- 1. Tutti hanno il diritto alla protezione della propria vita privata e familiare, della propria abitazione, delle proprie relazioni e della propria buona reputazione.
- 2. Tutti hanno il diritto alla protezione dei propri dati personali, di accedere alle informazioni di pubblico interesse e di divulgarle.
- 3. Sulla protezione dei dati personali e sul diritto di accesso ai dati di pubblico interesse vigila un'autorità indipendente.

Articolo VII

- 1. Tutti hanno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di scegliere e cambiare religione o ogni altro genere di credo, e la libertà di proclamare, astenersi dal proclamare, professare o insegnare la propria religione o il proprio credo, con lo svolgimento di atti di culto, di cerimonie liturgiche o di altre manifestazioni della propria fede, siano essi di carattere individuale o collettivo, pubblico o privato.
- 2. Con l'adozione di una legge cardinale, il Parlamento può riconoscere certe organizzazioni religiose, quali le chiese, con cui lo Stato coopera per promuovere finalità collettive. Le disposizioni contenute nella legge cardinale concernenti il riconoscimento delle chiese possono essere oggetto di sindacato di legittimità costituzionale.
- 3. Lo Stato da una parte e le chiese e le altre organizzazioni religiose dall'altra sono separati. Le chiese e le altre organizzazioni religiose sono autonome.

4. Specifiche norme sulle chiese sono dettate da una legge cardinale. Come requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni religiose, quali le chiese, la legge cardinale può richiedere un lungo periodo di attività, il supporto sociale e l'idoneità alla collaborazione per promuovere finalità collettive.

Articolo VIII

- 1. Tutti hanno il diritto di riunirsi.
- 2. Tutti hanno il diritto di associarsi e di dare vita ad associazioni.
- 3. Il diritto di associazione include la libera istituzione e l'operatività dei partiti politici. I partiti politici contribuiscono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare. Nessun partito politico può esercitare il potere pubblico in via diretta.
- 4. Le norme specifiche sul funzionamento e sulla gestione finanziaria dei partiti politici sono dettate da una legge cardinale.
- 5. Il diritto di associazione include la libera istituzione e l'operatività delle associazioni sindacali e degli altri corpi rappresentativi.

Articolo IX

- 1. Tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione.
- 2. L'Ungheria riconosce e difende la libertà e il pluralismo della stampa e assicura le condizioni per la libera diffusione delle informazioni necessarie alla formazione di una opinione pubblica democratica.
- 3. Per la diffusione adeguata delle informazioni necessarie alla formazione di un'opinione pubblica democratica e per garantire l'uguaglianza delle opportunità, gli annunci politici possono essere trasmessi solo sui *media* che forniscono questo servizio gratuitamente. Nel periodo di campagna elettorale prima delle elezioni dei membri del Parlamento e dei membri del Parlamento europeo, annunci politici pubblicati da e nell'interesse delle organizzazioni di nomina che predispongono le liste di candidati a livello nazionale per le elezioni generali dei membri del Parlamento o per l'elezione dei membri del Parlamento europeo possono essere pubblicati solo sui *media* pubblici e a parità di condizioni, come previsto da una legge cardinale.
- 4. Il diritto di libera manifestazione del pensiero non può essere esercitato con lo scopo di violare la dignità umana degli altri.
- 5. Il diritto di libera manifestazione del pensiero non può essere esercitato con lo scopo di violare la dignità della nazione ungherese o di ogni altra comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa. I membri di tali comunità hanno il diritto di far valere i propri diritti in tribunale contro l'espressione di una opinione che lede la comunità, invocando la violazione della loro dignità umana, secondo quanto previsto da una legge.
- 6. La disciplina di dettaglio relativa alla libertà di stampa e all'organo di supervisione dei servizi multimediali, prodotti della stampa e del mercato delle comunicazioni è stabilita in una legge cardinale.

Articolo X

- 1. L'Ungheria garantisce la libertà della ricerca scientifica e della produzione artistica, la libertà degli studi al fine dell'acquisizione del più alto livello possibile di conoscenza e la libertà di insegnamento nell'ambito di principi stabiliti dalla legge.
- 2. Lo Stato non ha alcuna competenza nello stabilire verità scientifiche; la comunità scientifica ha il diritto esclusivo di valutare ogni ricerca scientifica.
- 3. L'Ungheria difende la libertà artistica e scientifica dell'Accademia ungherese delle arti e dell'Accademia ungherese delle scienze. Tutte le istituzioni di alta educazione sono autonome per ciò che concerne contenuti e metodo della ricerca e dell'insegnamento. La loro organizzazione è regolata dalla legge. Il Governo può, nel quadro stabilito dalla legge, disporre le regole in materia di gestione

finanziaria di tutte le istituzioni pubbliche di alta educazione e supervisionare la loro gestione finanziaria

Articolo XI

- 1. Ogni cittadino ungherese ha il diritto all'educazione.
- 2. L'Ungheria assicura questo diritto grazie all'estensione e alla generalizzazione della pubblica istruzione, all'erogazione dell'educazione primaria obbligatoria e gratuita, di una libera e generalmente accessibile educazione secondaria e dell'alta educazione, accessibile ad ogni persona secondo le sue capacità, e grazie al sostegno economico agli studenti, secondo le previsioni di legge.
- 3. Una legge può prevedere che il sostegno finanziario agli studi superiori sia subordinato alla partecipazione per un periodo definito al mondo del lavoro o all'esercizio per un periodo determinato di attività imprenditoriali, come disposto dalla legislazione ungherese.

Articolo XII

- 1. Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio lavoro, la propria occupazione o la propria attività imprenditoriale. Tutti hanno il dovere di contribuire alla ricchezza del Paese svolgendo un'attività lavorativa al meglio delle proprie abilità e potenzialità.
- 2. L'Ungheria si sforza di creare le condizioni che assicurino a ogni persona abile e determinata al lavoro le necessarie opportunità.

Articolo XIII

- 1. Il diritto di proprietà e di ricevere eredità è garantito a tutti. La proprietà comporta responsabilità sociale.
- 2. La proprietà può essere espropriata solo in casi eccezionali e nel pubblico interesse, nei modi e casi stabiliti dalla legge, e dietro pieno, incondizionato e immediato indennizzo.

Articolo XIV

- 1. Nessun cittadino ungherese può essere espulso dal territorio dell'Ungheria; ogni cittadino ungherese può rimpatriare in qualunque momento. I cittadini stranieri, residenti nel territorio ungherese, possono essere espulsi solo in seguito a decisione legittima. Sono proibite le espulsioni collettive.
- 2. Nessuno può essere espulso o estradato verso uno Stato in cui rischia di subire una condanna capitale, tortura o ogni altro inumano trattamento o punizione.
- 3. L'Ungheria garantisce asilo a tutti gli stranieri che lo richiedano qualora siano perseguitati o abbiano un fondato timore di persecuzione nel Paese di cui sono cittadini o in quello in cui abitualmente risiedono, in ragione della loro razza, identità nazionale, appartenenza a un particolare gruppo sociale, convincimenti religiosi o politici, e qualora essi non ricevano protezione dal Paese di origine o da un altro Stato.

Articolo XV

- 1. Tutti sono uguali davanti alla legge. Ogni essere umano possiede la capacità giuridica.
- 2. L'Ungheria garantisce i diritti fondamentali a ogni persona, senza nessuna discriminazione operata sulla base di razza, colore, genere, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, condizioni di nascita, di reddito o di qualunque altro genere.
 - 3. Donne e uomini hanno eguali diritti.
- 4. L'Ungheria adotta misure speciali per promuovere in concreto l'eguaglianza di opportunità e l'inclusione sociale.
- 5. L'Ungheria adotta misure speciali per proteggere le famiglie, i bambini, le donne, gli anziani e le persone che vivono con disabilità.

Articolo XVI

- 1. Ogni bambino ha il diritto alla protezione e all'assistenza necessarie per il suo corretto sviluppo fisico, morale e mentale.
 - 2. I genitori hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che reputino adatto ai propri figli.
- 3. I genitori devono prendersi cura dei propri figli. Quest'obbligo comprende la soddisfazione delle loro esigenze scolari ed educative.
- 4. I figli adulti hanno l'obbligo di prendersi cura dei propri genitori quando questi ne abbiano bisogno.

Articolo XVII

- 1. Datori e prestatori di lavoro cooperano al fine di garantire il lavoro, rendere sostenibile l'economia nazionale e soddisfare gli altri interessi della collettività.
- 2. Datori e prestatori di lavoro, unitamente alle proprie rappresentanze, hanno il diritto, secondo le garanzie di legge, di contrattare e di concludere accordi collettivi e di promuovere o partecipare ad azioni in difesa dei propri interessi, incluso il diritto dei lavoratori di interrompere il lavoro.
- 3. Ogni prestatore di lavoro ha il diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità.
- 4. Ogni prestatore di lavoro ha il diritto al riposo giornaliero e settimanale e a ferie annuali retribuite.

Articolo XVIII

- 1. Il lavoro minorile è vietato ad eccezione dei casi, elencati in una legge, in cui non vi siano rischi per lo sviluppo fisico, morale e mentale del fanciullo.
 - 2. L'Ungheria adotta speciali misure per proteggere i giovani e i genitori nel luogo di lavoro.

Articolo XIX

- 1. L'Ungheria si sforza di provvedere alla sicurezza sociale di tutti i cittadini. A ogni cittadino ungherese è riconosciuto il diritto ai sussidi previsti dalla legge per maternità, malattia, disabilità, vedovanza, orfanità e disoccupazione involontaria.
- 2. L'Ungheria rende effettiva la sicurezza sociale per i soggetti elencati nel c. 1 e per le altre persone in stato di bisogno attraverso un sistema di misure e istituzioni sociali.
- 3. La natura e l'estensione delle misure sociali è determinata dalla legge considerata l'utilità per la comunità dell'attività posta in essere dai beneficiari.
- 4. L'Ungheria promuove il sostentamento degli anziani attraverso un generale sistema pensionistico statale fondato sulla solidarietà sociale e il funzionamento di istituzioni sociali istituite su base volontaria. Il riconoscimento del diritto alla pensione statale avviene sulla base di criteri di legge che prendono in considerazione l'esigenza di una protezione speciale per le donne.

Articolo XX

- 1. Tutti hanno diritto alla salute fisica e mentale.
- 2. L'Ungheria promuove l'esercizio del diritto sancito nel c. 1 assicurando che l'agricoltura rimanga libera da qualunque tipo di organismo geneticamente modificato, garantendo l'accesso a cibi salutari e acqua potabile, sostenendo la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sanitaria, promuovendo gli sport e il regolare esercizio fisico ed assicurando protezione all'ambiente.

Articolo XXI

- 1. L'Ungheria riconosce e garantisce il diritto di ogni persona ad un ambiente salubre.
- 2. Chi causi qualunque genere di danno all'ambiente è obbligato a ripararlo o a sopportare tutti i costi a tal fine necessari, secondo le modalità definite dalla legge.

3. Nessun rifiuto inquinante può essere introdotto in Ungheria col proposito di condurlo in discarica

Articolo XXII

- 1. L'Ungheria si sforza di fornire a tutti un'abitazione decente e l'accesso ai servizi pubblici.
- 2. Lo Stato e il governo locale contribuiscono alla costruzione di abitazioni decenti sforzandosi di garantire una sistemazione per le persone senza dimora.
- 3. Al fine di tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e valori culturali comuni, una legge o un decreto del governo locale possono, con riguardo a una parte specifica dello spazio pubblico, prevedere che soggiornare in uno spazio pubblico come dimora abituale sia illegale.

Articolo XXIII

- 1. Ogni cittadino adulto dell'Ungheria ha il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento, per gli organi elettivi degli enti locali e per il Parlamento europeo.
- 2. Ogni cittadino adulto di un altro Stato membro dell'Unione europea che sia residente in Ungheria ha il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni per gli organi elettivi degli enti locali e per il Parlamento europeo.
- 3. Ogni persona adulta che sia riconosciuta come rifugiato, immigrato o residente in Ungheria ha il diritto di votare alle elezioni per gli organi elettivi degli enti locali.
- 4. L'esercizio o il pieno riconoscimento dell'elettorato attivo può essere soggetto al requisito della residenza in Ungheria. Il riconoscimento dell'elettorato passivo può essere soggetto a requisiti ulteriori, previsti da una legge cardinale.
- 5. Ogni elettore può partecipare all'elezione degli organi elettivi dell'ente locale in cui abbia la residenza o il domicilio registrato. Gli elettori esercitano il proprio diritto di voto nella località dove risiedono o dove abbiano il domicilio registrato.
- 6. Non è riconosciuto il diritto di voto a coloro che siano stati privati della capacità elettorale da un giudice per avere commesso un reato o a causa di limitate capacità mentali. Nessun cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea che sia residente in Ungheria non ha l'elettorato passivo qualora sia stato privato della capacità elettorale nel proprio Paese d'origine, per via di qualunque legge, decisione giudiziale o di altri organi pubblici dello Stato del quale ha la cittadinanza.
- 7. Ogni persona che abbia il diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento ha il diritto di votare nel referendum nazionale. Ogni persona che abbia il diritto di voto per l'elezione degli organi elettivi degli enti locali ha il diritto di votare nei referendum locali.
- 8. Ogni cittadino ungherese ha il diritto di occupare un ufficio pubblico corrispondente alle sue attitudini, qualifiche ed esperienza. Una legge speciale stabilisce quali uffici pubblici non possano essere occupati da membri o funzionari dei partiti politici.

Articolo XXIV

- 1. Tutti hanno il diritto di vedere gli affari che li riguardano amministrati dalle autorità in modo imparziale, corretto e ragionevolmente tempestivo. Questo diritto include l'obbligo per le autorità di giustificare le proprie decisioni nei modi stabiliti dalla legge.
- 2. Tutti hanno il diritto all'indennizzo statale previsto dalla legge per ogni danno ingiusto che il pubblico potere, nell'adempimento dei propri compiti, abbia causato loro.

Articolo XXV

Tutti hanno il diritto di sottoporre per iscritto, individualmente o collettivamente, le proprie domande, doglianze e proposte ad ogni organo che esercita il pubblico potere.

Articolo XXVI

Lo Stato si sforza di utilizzare le soluzioni tecnologiche più moderne e le ultime conquiste scientifiche per rendere efficiente il proprio funzionamento, innalzare lo standard dei servizi pubblici, migliorare la trasparenza degli affari pubblici e promuovere l'eguaglianza delle opportunità.

Articolo XXVII

- 1. Ogni persona che si trovi legalmente sul territorio ungherese ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere con piena libertà la propria residenza.
- 2. Ogni cittadino ungherese ha il diritto ad essere protetto dall'Ungheria durante ogni suo soggiorno all'estero.

Articolo XXVIII

- 1. Tutti hanno diritto a che ogni accusa nei loro confronti e ogni lite inerente ai loro diritti o doveri sia giudicata da una corte istituita secondo la legge, indipendente e imparziale, in un processo equo e pubblico, entro un ragionevole periodo di tempo.
- 2. Nessuno può essere considerato colpevole senza che la sua responsabilità penale sia stata stabilita da una sentenza passata in giudicato.
- 3. Chiunque sia soggetto a procedimento penale ha il diritto all'assistenza legale in ogni fase del processo. Nessun difensore è responsabile per le opinioni espresse nel fornire assistenza legale.
- 4. Nessuno è ritenuto colpevole o punito per un'azione che, al momento in cui è stata commessa, non era prevista come reato dalla legge dell'Ungheria o, in virtù di un accordo internazionale, di un altro Stato, o da un atto normativo dell'Unione europea.
- 5. Il c. 4 non esclude la persecuzione o la condanna di qualunque persona per azioni che, al tempo in cui sono state commesse, erano un crimine secondo le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
- 6. Eccetto che in casi straordinari determinati dalla legge, nessuno è perseguito o condannato per un reato per il quale era già stato assolto o condannato da una sentenza passata in giudicato emessa in Ungheria o in ogni altra giurisdizione definita da accordi internazionali o da atti normativi dell'Unione europea.
- 7. Tutti hanno il diritto di esperire i rimedi di legge contro le decisioni dell'amministrazione, dei tribunali e di ogni altra autorità pubblica che violino i loro diritti o i loro interessi legittimi.

Articolo XXIX

- 1. Le minoranze etniche che vivono in Ungheria sono parte costitutiva dello Stato. Ogni cittadino ungherese che appartenga ad una minoranza ha il diritto di esprimersi liberamente e di preservare la propria identità. Le minoranze che vivono in Ungheria hanno il diritto ad impiegare la propria lingua madre e all'uso collettivo o individuale del proprio nome nella propria lingua, a promuovere la propria cultura e a ricevere un'educazione nella propria lingua madre.
- 2. Le minoranze etniche che vivono in Ungheria hanno il diritto di costituire organi di autogoverno locali e nazionali.
- 3. Una legge cardinale stabilisce le regole concernenti i diritti delle nazionalità che vivono in Ungheria, le nazionalità, i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, e le norme relative alla elezione degli organi di autogoverno delle nazionalità a livello locale e nazionale. Una legge cardinale può prevedere che il riconoscimento come nazionalità sia soggetto a un certo periodo di tempo di presenza e all'iniziativa di un certo numero di persone che dichiarino di essere membri della nazionalità in questione.

Articolo XXX

1. Ognuno contribuisce a soddisfare i bisogni della comunità al meglio delle proprie capacità e in misura proporzionale alla propria partecipazione all'economia.

2. Per coloro che siano impegnati nell'allevare i bambini, il contributo alla soddisfazione dei bisogni della comunità è determinato in considerazione del costo connesso alla cura dei bambini.

Articolo XXXI

- 1. Ogni cittadino ungherese ha il dovere di difendere la patria.
- 2. L'Ungheria mantiene un esercito volontario a scopo di difesa.
- 3. Durante uno stato di crisi nazionale o, per decisione del Parlamento, durante uno stato di difesa preventiva, ogni adulto maschio cittadino ungherese che vive in Ungheria presta servizio militare. Se il servizio armato è incompatibile con la coscienza di una persona obbligata a prestare servizio militare, questi presta servizio non armato. Le forme e le regole dettagliate del servizio militare sono definite con legge cardinale.
- 4. Ad ogni cittadino adulto che vive in Ungheria può essere richiesto di prestare un'attività lavorativa per scopi di difesa nazionale durante uno stato di crisi nazionale, nei termini prescritti da una legge cardinale.
- 5. Ad ogni cittadino adulto che vive in Ungheria può essere ordinato di impegnarsi in attività di protezione civile per scopi di difesa nazionale ovvero per la gestione di un disastro naturale, nei termini prescritti da una legge cardinale.
- 6. A ciascuno può essere ordinato di prestare servizi economici o finanziari per scopi di difesa nazionale o per la gestione di un disastro naturale, nei termini prescritti da una legge cardinale.

LO STATO

IL PARLAMENTO

Articolo 1

- 1. In Ungheria il Supremo organo della rappresentanza popolare è il Parlamento.
- 2. Il Parlamento:
 - a) approva ed emenda la Legge fondamentale ungherese;
- b) adotta le leggi:
 - c) adotta il bilancio statale e approva il rendiconto;
- d) autorizza il riconoscimento della natura vincolante di ogni trattato internazionale nelle materie soggette alla sua responsabilità e competenza;
- e) elegge il Presidente della Repubblica, i membri e il Presidente della Corte costituzionale, il Presidente della Curia, il Presidente del Consiglio di giustizia, il Procuratore generale della Repubblica, l'Ombudsman per i diritti fondamentali e i suoi vice e il Presidente della Corte dei conti;
 - f) elegge il Primo ministro e decide in ordine a ogni questione di fiducia che investa il Governo;
 - g) scioglie ogni ente rappresentativo che operi in violazione della Legge fondamentale;
 - h) decide sulla dichiarazione dello stato di guerra e sulla conclusione della pace;
 - i) assume decisioni sui regimi giuridici speciali e sulla partecipazione alle operazioni militari;
 - i) concede l'amnistia e l'indulto;
 - k) esercita gli altri poteri e le altre competenze definite dalla Legge fondamentale e dalle altre leggi.

Articolo 2

1. Gli elettori esercitano il suffragio eguale e universale per l'elezione dei membri del Parlamento attraverso votazione diretta e segreta, durante elezioni che consentono la libera espressione della volontà dei votanti, secondo i modi definiti da una legge cardinale.

- 2. Le minoranze che vivono in Ungheria contribuiscono ai lavori del Parlamento nei modi stabiliti da una legge cardinale.
- 3. Le elezioni dei membri del Parlamento si tengono in aprile o maggio con cadenza quadriennale, ad eccezione delle elezioni dovute a scioglimento anticipato del Parlamento.

Articolo 3

- 1. La legislatura ha inizio con la sessione inaugurale e termine con la sessione inaugurale della legislatura successiva. La sessione inaugurale è convocata dal Presidente della Repubblica nei trenta giorni successivi alle elezioni.
 - 2. Il Parlamento può deliberare il proprio scioglimento anticipato.
- 3. Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente il Parlamento, al contempo annunciando le elezioni, qualora:
- a) cessato il Governo dalla carica, il Parlamento non riesca ad eleggere il soggetto indicato dal Presidente della Repubblica come Primo ministro entro quaranta giorni dalla presentazione della prima proposta di nomina, ovvero
 - b) il Parlamento non adotti il bilancio statale per l'anno in corso entro il 31 marzo.
- 4. Prima di sciogliere il Parlamento, il Presidente della Repubblica deve consultare il Primo ministro, il Presidente della Camera e i Presidenti dei gruppi parlamentari.
- 5. Il Presidente della Repubblica può esercitare il potere previsto dal c. 3 a) fino a quando il Parlamento non elegga il Primo ministro. Il Presidente della Repubblica può esercitare il potere previsto dal c. 3 b) fino a quando il Parlamento non adotti il bilancio dello Stato.
 - 6. Le elezioni sono convocate entro novanta giorni dallo scioglimento del Parlamento.

Articolo 4

- 1. I membri del Parlamento hanno eguali diritti e doveri, svolgono la propria attività in favore dell'interesse pubblico e non posso ricevere istruzioni nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2. I membri del Parlamento godono di immunità e di una indennità atta a garantire la loro indipendenza. Una legge cardinale elenca le cariche pubbliche che non possono essere ricoperte dai membri del Parlamento e determina gli altri criteri per le incompatibilità.
 - 3. Il mandato del parlamentare termina:
 - a) quando termina la legislatura,
 - b) per causa di morte,
 - c) alla dichiarazione dell'incompatibilità,
 - d) per dimissioni,
 - e) se vengono meno le condizioni della sua elezione,
 - f) se non partecipa ai lavori parlamentari per un anno.
- 4. Il Parlamento con una votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti decide di dichiarare l'assenza dei requisiti per l'elezione di uno dei propri membri, di dichiararne l'incompatibilità e di stabilire che un proprio membro ha mancato di partecipare ai lavori parlamentari per un anno.
- 5. Una legge cardinale stabilisce le norme sullo status legale e sull'indennità dei membri del Parlamento.

- 1. Le sedute del Parlamento sono aperte al pubblico. Il Parlamento con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei membri può decidere di riunirsi in seduta segreta se lo richiedono il Governo o un membro del Parlamento.
 - 2. Il Parlamento elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, i vicepresidenti e i questori.
 - 3. Il Parlamento istituisce al proprio interno commissioni permanenti.
- 4. I membri del Parlamento possono istituire, secondo le disposizione del regolamento, gruppi parlamentari per coordinare le proprie attività.

- 5. La seduta del Parlamento è valida qualora siano presenti la metà più uno dei componenti.
- 6. Se non altrimenti stabilito dalla Legge fondamentale, il Parlamento decide a maggioranza dei membri presenti. Le disposizioni contenute nel regolamento possono indicare maggioranze qualificate per particolari decisioni.
- 7. Il Parlamento stabilisce le regole del suo funzionamento e l'ordine dei suoi dibattiti nelle disposizioni del regolamento adottato a maggioranza dei due terzi dei membri presenti del Parlamento. Al fine di garantire un funzionamento indisturbato del Parlamento e per preservare la sua dignità, il Presidente del Parlamento esercita poteri di polizia e disciplinari come definito dalle disposizioni del regolamento.
- 8. Le disposizioni riguardanti le sessioni ordinarie del Parlamento sono fissate in una legge cardinale.
- 9. Alla sicurezza del Parlamento provvede la Guardia parlamentare. La Guardia parlamentare opera sotto l'autorità del Presidente del Parlamento

- 1. L'iniziativa legislativa spetta al Presidente della Repubblica, al Governo, a ciascuna commissione parlamentare e a ogni membro del Parlamento.
- 2. Una volta approvata, la legge può essere inviata dal Parlamento alla Corte costituzionale affinché questa ne esamini la conformità alla Legge fondamentale, sulla base della richiesta dell'autore dell'iniziativa legislativa, del Governo o del Presidente della Camera. La richiesta è avanzata prima della votazione finale della legge e approvata dal Parlamento dopo di essa. Approvata la mozione, il Presidente della Camera invia senza alcun indugio la legge approvata alla Corte costituzionale.
- 3. Il Presidente della Camera appone la propria firma sulla legge approvata dal Parlamento e la invia al Presidente della Repubblica entro cinque giorni. Il Presidente della Repubblica appone la propria firma e ordina la pubblicazione dell'atto entro cinque giorni dalla sua ricezione. Qualora il Parlamento invii la legge alla Corte costituzionale, a norma del c. 2, il Presidente della Camera può firmare e inviare al Presidente della Repubblica la legge approvata dal Parlamento solo qualora la Corte costituzionale non abbia riscontrato alcuna violazione della Legge fondamentale.
- 4. Qualora il Presidente della Repubblica reputi contraria alla Legge fondamentale la legge o una sua previsione essenziale, senza che esse siano state esaminate secondo la procedura del c. 2, invia la legge alla Corte costituzionale affinché ne esamini la conformità alla Legge fondamentale.
- 5. Qualora il Presidente della Repubblica non concordi con il merito della legge o di una sua previsione essenziale e non abbia esercitato il potere previsto al c. 4, prima di apporre la propria firma può rinviare per una sola volta l'atto al Parlamento, affinché svolga un riesame alla luce dei rilievi presidenziali. Il Parlamento, svolto un nuovo dibattito sulla legge, decide in via definitiva sulla sua adozione. Il Presidente della Repubblica può esercitare il potere in parola anche qualora la Corte costituzionale non abbia rilevato violazioni della Legge fondamentale in seguito all'invio operato dal Parlamento
- 6. La Corte costituzionale decide sui ricorsi presentati in base ai c. 2 e 4 nel minore tempo possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla loro ricezione. Nel caso in cui la Corte costituzionale riscontri una violazione della Legge fondamentale, il Parlamento svolge una nuova discussione sulla legge al fine di eliminare tale violazione.
- 7. Qualora la Corte costituzionale, adita dal Presidente della Repubblica, non riscontri nessuna violazione della Legge fondamentale, il Presidente della Repubblica appone immediatamente la propria firma alla legge e ne ordina la pubblicazione.
- 8. L'atto già esaminato dalla Corte costituzionale e modificato in seguito al suo giudizio, a norma del c. 6, può essere nuovamente inviato alla Corte secondo il disposto del c. 2 e del c. 4, per un nuovo giudizio di conformità. La corte decide sul nuovo ricorso nel minore tempo possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla sua ricezione.

9. Qualora il Parlamento modifichi la legge in seguito al disaccordo presidenziale, l'esame sulla conformità del nuovo testo alla Legge fondamentale a norma del c. 2 o del c. 4 è ammesso solo nei confronti delle disposizioni modificate o per mancato rispetto delle regole sulla procedura di adozione previste dalla Legge fondamentale. Qualora, in seguito al disaccordo presidenziale, il Parlamento approvi nuovamente la legge nel medesimo testo, il Presidente della repubblica può proporre ricorso di fronte alla Corte costituzionale solo per mancato rispetto delle regole sulla procedura di adozione previste dalla Legge fondamentale.

Articolo 7

- 1. I membri del Parlamento possono interrogare l'ombudsman per i diritti fondamentali, il Presidente della Corte dei conti, il Procuratore generale della Repubblica, il Governatore della Banca d'Ungheria sopra ogni materia di loro competenza.
- 2. I Membri del Parlamento possono proporre interrogazioni o interpellanze nei confronti del Governo e di ciascuno dei suoi componenti in ogni materia di loro competenza.
- 3. Le attività di controllo delle commissioni parlamentari e l'obbligo di comparire davanti a ciascuna commissione sono regolati da una legge cardinale.

IL REFERENDUM NAZIONALE

- 1. Il Parlamento convoca un referendum nazionale dietro richiesta di almeno duecentomila elettori. Il Parlamento può convocare un referendum nazionale dietro richiesta del Presidente della Repubblica, del Governo o di centomila elettori. Il responso del referendum valido e conclusivo è vincolante per il Parlamento.
- 2. Il referendum nazionale concerne ogni materia che ricade nelle responsabilità e nelle competenze parlamentari.
 - 3. Sono sottratti al referendum nazionale:
 - a) ogni questione volta a modificare la Legge fondamentale,
- b) le norme delle leggi sul bilancio dello Stato e sulla sua attuazione, sul sistema tributario statale, sui contributi pensionistici e per l'assistenza sanitaria, sull'imposizione doganiera e sui presupposti della fiscalità locale,
- c) le norme delle leggi sull'elezione dei membri del Parlamento, degli organi rappresentativi degli enti locali, del Parlamento europeo,
 - d) ogni obbligazione derivante da trattati internazionali,
 - e) ogni questione riferibile alla pianta organica e all'organizzazione interna del Parlamento,
 - f) lo scioglimento anticipato volontario del Parlamento,
 - g) lo scioglimento anticipato obbligatorio di qualunque organo rappresentativo,
- h) la dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di crisi nazionale, dello stato di emergenza e la dichiarazione o l'estensione dello stato di difesa preventivo,
 - i) ogni questione riferibile alla partecipazione a operazioni militari,
 - j) la concessione di grazia, amnistia e indulto.
- 4. Il referendum nazionale è valido se la maggioranza degli elettori ha espresso validamente il proprio voto ed è conclusivo se la maggioranza di coloro i quali hanno espresso un voto valido hanno fornito la medesima risposta al quesito referendario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- 1. Il Capo dello Stato di Ungheria è il Presidente della Repubblica, il quale incarna l'unità nazionale e salvaguarda il funzionamento democratico dell'organizzazione dello Stato.
 - 2. Il Presidente della Repubblica è il comandante in capo delle forze militari di difesa ungheresi.
 - 3. Il Presidente della Repubblica:
 - a) rappresenta l'Ungheria,
 - b) può assistere e intervenire in ogni riunione del Parlamento,
 - c) può esercitare l'iniziativa legislativa,
 - d) può proporre il referendum nazionale,
- e) determina la data delle elezioni dei membri del Parlamento, degli organi rappresentativi degli enti locali, dei membri del Parlamento europeo e del referendum nazionale,
 - f) decide su ogni stato giuridico speciale,
 - g) convoca la seduta inaugurale del Parlamento,
 - h) può sciogliere il Parlamento,
- i) può sottoporre la Legge fondamentale adottata o l'emendamento alla Legge fondamentale alla Corte costituzionale affinché questa ne esamini la conformità ai requisiti procedurali previsti dalla Legge fondamentale rispetto alla sua adozione; può sottoporre le leggi adottate alla Corte costituzionale affinché ne esamini la conformità alla Legge fondamentale o rinviarle al Parlamento per una loro riconsiderazione,
- j) propone candidati per la carica di Primo Ministro, Presidente della Curia, Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura, Procuratore generale della Repubblica e Ombudsman per i diritti fondamentali,
 - k) nomina i giudici di carriera e il Presidente del Consiglio di bilancio,
- l) conferma la nomina del Presidente dell'Accademia ungherese di scienze e del Presidente dell'Accademia ungherese delle belle arti,
 - m) costituisce l'organizzazione del proprio ufficio.
 - 4. Il Presidente della Repubblica, inoltre:
- a) riconosce ufficialmente il carattere vincolante degli accordi internazionali, dietro autorizzazione del Parlamento,
 - b) accredita e riceve ambasciatori e messi diplomatici,
- c) nomina i Ministri, il Governatore e i vice governatori della Banca centrale d'Ungheria, i presidenti delle autorità indipendenti di regolazione e i professori universitari,
 - d) nomina i rettori delle università,
 - e) nomina e promuove i generali
 - f) concede decorazioni, premi e titoli ufficiali e autorizza l'uso di decorazioni straniere,
 - g) esercita il potere di grazia,
- h) decide su ogni questione relativa all'amministrazione territoriale, all'interno delle sue responsabilità e competenze,
 - i) decide su ogni questione attinente all'acquisto e alla perdita della cittadinanza,
 - j) decide su ogni questione assegnata alla sua competenza dalla legge.
- 5. Ogni misura o decisione del Presidente della Repubblica nelle materie elencate al c. 4 è soggetta alla controfirma di un membro del Governo. La legge può esentare dalla controfirma l'esercizio dei poteri assegnati al Presidente della Repubblica in via legislativa.
- 6. Il Presidente della Repubblica rifiuta di esercitare i poteri previsti al c. 4 b)-e), in assenza dei presupposti di legge o qualora egli abbia fondate ragioni di ritenere che dal loro esercizio deriverebbe un serio pregiudizio per il funzionamento democratico dello Stato.

7. Il Presidente della Repubblica rifiuta di esercitare i poteri previsti al c. 4 f), qualora ciò contraddica i valori sanciti dalla Legge fondamentale.

Articolo 10

- 1. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni dal Parlamento.
- 2. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino ungherese che abbia compiuto i 35 anni di età
 - 3. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto per un solo nuovo mandato.

Articolo 11

- 1. Il Presidente della Repubblica è eletto tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la cessazione del mandato del Presidente in carica. In caso di cessazione anticipata, il Presidente della Repubblica è eletto entro nei trenta giorni successivi alla cessazione del mandato del Presidente in carica. La data di elezione del Presidente della Repubblica è stabilita dal Presidente della Camera. Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica a scrutinio segreto.
- 2. L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta da candidature. Ogni candidatura è soggetta al sostegno scritto di almeno un quinto dei membri del Parlamento. Le candidature sono presentate al Presidente della Camera prima della convocazione delle votazioni. Ogni membro del Parlamento può sostenere un solo candidato. I sostegni multipli sono nulli.
- 3. Nella prima votazione il Presidente della Repubblica è eletto con il voto dei due terzi dei membri del Parlamento.
- 4. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza, si procede ad una seconda votazione. Nella seconda votazione, il voto è espresso in favore dei due candidati che, nella prima, abbiano riportato rispettivamente il numero di voti più alto e il secondo più alto. Qualora nella prima votazione due o più candidati abbiano raccolto il più alto numero di voti, nella seconda votazione il suffragio può essere espresso solo nei loro confronti. Qualora nella prima votazione due o più candidati abbiano raccolto il secondo più alto numero di voti e un solo candidato il più alto numero, nella seconda votazione il suffragio può essere espresso in favore di entrambe le categorie di candidati. Nella seconda votazione il Presidente della Repubblica è eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal loro numero effettivo. Qualora nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza assoluta, è ripetuto l'intero procedimento elettorale.
 - 5. Il procedimento elettorale è completato entro due giorni consecutivi.
- 6. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica presta giuramento di fronte al Parlamento e entra in carica al termine del mandato del Presidente in carica. Nel caso dell'avvenuta cessazione anticipata del Presidente in carica, il Presidente della Repubblica entra in carica otto giorni dopo la proclamazione dell'elezione.

- 1. La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.
- 2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualunque altro ufficio o carica pubblica. Il Presidente della Repubblica non può attendere ad altre occupazioni remunerate e non può ricevere compenso per alcuna altra attività, ad eccezione delle attività protette dal diritto d'autore.
 - 3. Il mandato del Presidente della Repubblica termina:
 - a) allo spirare del suo termine quinquennale,
 - b) per causa di morte,
- c) per impedimento all'esercizio delle funzioni, protratto per un periodo di tempo superiore a novanta giorni,
 - d) in seguito alla perdita dei requisiti necessari all'elezione.
 - e) in seguito a dichiarazione di incompatibilità,
 - f) per volontarie dimissioni,
 - g) per rimozione dall'ufficio.

- 4. Con maggioranza dei due terzi dei presenti, il Parlamento accerta le circostanze che hanno impedito al Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni per oltre novanta giorni o l'assenza dei requisiti necessari all'elezione presidenziale e dichiara l'incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica.
- 5. Una legge cardinale stabilisce le norme di dettaglio sullo status giuridico e sull'indennità del Presidente della Repubblica e dell'ex Presidente della Repubblica.

Articolo 13

- 1. Il Presidente della Repubblica può essere perseguito soltanto al termine del mandato
- 2. Qualora il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle funzioni violi deliberatamente la Legge fondamentale o un'altra legge dell'ordinamento, o qualora commetta un crimine volontariamente, un quinto dei membri del Parlamento propone la sua rimozione dalla carica.
- 3. L'avvio della procedura di rimozione è deliberato dal Parlamento con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. La votazione avviene a scrutinio segreto.
- 4. Il Presidente della Repubblica è sospeso dall'esercizio delle funzioni a partire dall'avvenuta promozione della procedura di rimozione da parte del Parlamento e sino alla sua decisione definitiva.
 - 5. La procedura di rimozione si svolge di fronte alla Corte costituzionale.
- 6. Qualora la Corte costituzionale giudichi responsabile il Presidente della Repubblica, alla luce delle norme del diritto pubblico, può deliberare la sua rimozione dalla carica.

Articolo 14

- 1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente della Camera fino al termine dell'impedimento o, nel caso in cui perdurante l'impedimento termini il mandato presidenziale, fino all'entrata in carica del nuovo Presidente della repubblica.
- 2. L'impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica è dichiarato dal Parlamento dietro sollecitazione del Presidente della Repubblica, del Governo o di un membro del Parlamento.
- 3. Durante la supplenza del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera non può esercitare i poteri che gli spettano come componente del Parlamento e le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente della Camera a ciò designato dal Parlamento.

IL GOVERNO

Articolo 15

- 1. Il Governo è l'organo generale del potere esecutivo, le sue responsabilità e competenze includono tutte le materie non espressamente delegate dalla Legge fondamentale o da altre disposizioni di legge alle responsabilità e competenze di un altro organo. Il Governo risponde al Parlamento.
- 2. Il Governo è l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica e può istituire organi per l'espletamento delle attività proprie dell'amministrazione statale nei modi previsti dalla legge.
- 3. Nell'ambito delle sue competenze, il Governo adotta decreti previa autorizzazione legislativa su ogni materia non disciplinata con legge.
 - 4. I decreti governativi non possono contrastare con le previsioni di una legge.

- 1. Il Governo è composto dal Primo ministro e dai Ministri.
- 2. Con proprio decreto il Primo Ministro nomina, tra i Ministri, uno o due vice.

- 3. Il Primo Ministro è eletto dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica.
- 4. Per l'elezione del Primo Ministro è richiesta una votazione a maggioranza dei membri del Parlamento. Il Primo Ministro entra in carica nel giorno della sua elezione.
 - 5. Il Presidente della Repubblica presenta la proposta di cui al c. 3:
- a) durante la sessione inaugurale del nuovo Parlamento, se il mandato del Primo Ministro è cessato a seguito dell'inizio di una nuova legislatura;
- b) entro quindici giorni dalla cessazione del mandato del Primo Ministro, se il mandato è cessato a seguito di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, assenza di requisiti per l'elezione ovvero perché il Parlamento ha votato la sfiducia al Primo Ministro.
- 6. Se il Parlamento non ha eletto un candidato alla carica di Primo Ministro secondo quanto disposto dal c. 5, il Presidente della Repubblica propone un nuovo candidato entro quindici giorni.
- 7. I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro. I Ministri assumono la carica nella data fissata dal documento di nomina o, in assenza, a partire dal giorno della nomina.
 - 8. Il Governo si forma con la nomina dei Ministri.
 - 9. I membri del Governo giurano di fronte al Parlamento.

Articolo 17

- 1. I Ministeri sono stabiliti in una apposita legge.
- 2. Possono essere nominati Ministri senza portafoglio per lo svolgimento di attribuzioni definite dal Governo.
- 3. Gli organi amministrativi regionali con competenze generali sono costituiti dai governi metropolitani e di contea.
- 4. Una legge può modificare le disposizioni di una legge cardinale relativa alla designazione di Ministri, Ministeri o organi della pubblica amministrazione.
 - 5. Lo status giuridico degli ufficiali governativi è stabilito dalla legge.

Articolo 18

- 1. Il Primo Ministro determina la politica generale del Governo.
- 2. Nell'ambito delle competenze loro attribuite, i Ministri mantengono l'autonomo controllo dei settori della pubblica amministrazione e degli organi loro subordinati nel rispetto delle linee generali della politica governativa e adempiono ai compiti loro assegnati dal Governo o dal Primo Ministro.
- 3. Nell'ambito delle competenze loro attribuire, ricevuta autorizzazione dalla legge o da un decreto governativo, i membri del Governo adottano decreti in modo indipendente ovvero d'accordo con un altro Ministro; tali decreti non possono contrastare con una legge, un decreto governativo ovvero con un decreto del Governatore della Banca Nazionale di Ungheria.
- 4. I membri del Governo rispondono al Parlamento di ogni loro attività. I Ministri rispondono altresì al Primo Ministro. I membri del Governo possono partecipare a qualsiasi sessione del Parlamento. Il Parlamento e ogni commissione parlamentare possono richiedere la presenza dei membri del Governo alle sessioni.
- 5. Le regole specifiche sullo status giuridico, la remunerazione dei membri del Governo e le ipotesi di sostituzione dei Ministri sono fissate con legge.

Articolo 19

Il Parlamento può chiedere al Governo di riferire in merito alle posizioni che adotterà nell'ambito della sua partecipazione al processo decisionale delle istituzioni dell'Unione europea e esprime la sua posizione sul progetto di azione. Nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea, il Governo agisce sulla base della posizione espressa dal Parlamento.

- 1. Il mandato del Governo si conclude con la cessazione del mandato del Primo Ministro.
- 2. Il mandato del Primo Ministro si conclude:
 - a) a seguito della formazione di un Parlamento neo eletto.
- b) se il Parlamento adotta una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro ed elegge un nuovo Primo Ministro.
- c) se il Parlamento adotta una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro a seguito del voto di fiducia chiesto dal Primo Ministro.
 - d) per dimissioni,
 - e) per morte,
 - f) per incompatibilità ovvero
 - g) se le condizioni per la sua elezione non esistono.
 - 3. Il mandato di un Ministro si conclude:
 - a) in conseguenza della cessazione del mandato del Primo Ministro,
 - b) per dimissioni,
 - c) per rimozione dalla carica,
 - d) per morte.
- 4. Il Parlamento decide a maggioranza dei due terzi dei presenti in merito all'assenza dei requisiti per l'elezione del Primo Ministro e in merito alla dichiarazione di incompatibilità.

Articolo 21

- 1. Un quinto dei membri del Parlamento può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro proponendo una persona diversa per assumerne la carica.
- 2. Adottando una mozione di sfiducia, il Parlamento esprime l'assenza del rapporto di fiducia nei confronti del Primo Ministro ed elegge contestualmente alla carica di Primo Ministro la persona proposta nella mozione di sfiducia. Tale decisione una richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri del Parlamento.
- 3. Il Primo Ministro può richiedere il voto di fiducia. Il Parlamento adotta una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro se la maggioranza semplice dei membri del Parlamento non sostiene il voto di fiducia richiesto dal Primo Ministro.
- 4. Il Primo Ministro può apporre la questione di fiducia su una proposta governativa sulla quale chieda il voto del Parlamento. Il voto contrario alla proposta del Governo equivale all'adozione di una mozione di sfiducia.
- 5. Il Parlamento assume una decisione sulla fiducia non meno di tre giorni dopo la presentazione della mozione di sfiducia o della proposta governativa di cui ai c. 3 e 4, ma non più tardi di otto giorni dopo detta presentazione.

- 1. Il Governo esercita le funzioni di Governo provvisorio dalla conclusione del suo mandato sino alla formazione del nuovo Governo, ma non può riconoscere la natura vincolante di un trattato internazionale e può adottare decreti, previa autorizzazione di legge, soltanto in caso di estrema urgenza.
- 2. Se il mandato del Primo Ministro si conclude con le dimissioni o con l'insediamento di un Parlamento neo eletto, il Primo Ministro esercita le funzioni di Primo Ministro provvisorio sino all'elezione del nuovo Primo Ministro, ma non può proporre la rimozione di alcun Ministro ovvero la nomina di un nuovo Ministro e può adottare decreti previa autorizzazione di legge soltanto in caso di estrema urgenza.
- 3. Se il mandato del Primo Ministro cessa per morte, per incompatibilità ovvero a causa dell'assenza dei requisiti per la sua elezione ovvero ancora per l'adozione di una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro, le attribuzioni del Primo Ministro sono esercitate dal vice ovvero.

nel caso di più vice, dal primo designato sino all'elezione del nuovo Primo Ministro, con le limitazioni stabilite al c. 2.

4. Ogni Ministro esercita le sue attribuzioni come Ministro provvisorio dalla cessazione del mandato del primo Ministro sino alla nomina del nuovo Ministro ovvero sino alla designazione di ogni altro membro del nuovo Governo per il temporaneo esercizio delle competenze ministeriali, ma può adottare decreti soltanto in caso di urgenza.

AUTORITÀ AUTONOME DI REGOLAZIONE

Articolo 23

- 1. Il Parlamento può istituire con legge cardinale autorità autonome di regolazione per assolvere specifici compiti e attribuzioni proprie del potere esecutivo.
- 2. I presidenti delle autorità autonome di regolazione sono nominati dal Primo Ministro ovvero dal Presidente della Repubblica su indicazione del Primo Ministro per una durata fissata dalla legge cardinale. I presidenti delle autorità autonome di regolazione nominano uno o più delegati.
- 3. I presidenti delle autorità autonome di regolazione presentano un rapporto annuale al Parlamento concernente l'attività delle rispettive autorità.
- 4. Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite, i presidenti delle autorità autonome di regolazione emanano, previa autorizzazione di legge, decreti che non possono in ogni caso contrastare con le previsioni di una legge, di un decreto governativo, di un decreto del Primo Ministro, di un decreto ministeriale o con un provvedimento del Governatore della Banca Nazionale di Ungheria. Per l'emanazione dei decreti, i presidenti delle autorità autonome di regolazione possono essere sostituiti dai loro vice, designati con decreto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1. La Corte costituzionale è l'organo principale preposto alla tutela della Legge fondamentale.
- 2. La Corte costituzionale
- a) controlla le leggi approvate ma ancora non promulgate dal punto di vista della conformità alla Legge fondamentale;
- b) in via prioritaria, ma comunque entro trenta giorni, su iniziativa del giudice, controlla la conformità alla Legge fondamentale della norma giuridica da applicare al caso concreto;
- c) su ricorso costituzionale controlla la conformità della norma giuridica da applicare in un caso concreto alla Legge fondamentale;
- d) su ricorso costituzionale controlla la conformità della decisione giudiziaria alla Legge fondamentale;
- e) su iniziativa del Governo, di un quarto dei Deputati, del Presidente della Curia, del Procuratore generale della Repubblica o dell'Ombudsman per i diritti fondamentali, controlla la conformità delle norme giuridiche alla Legge fondamentale;
 - f) controlla se le norme giuridiche violano i trattati internazionali;
 - g) esercita le altre competenze determinate dalla Legge fondamentale e da leggi cardinali.
 - 3. La Corte costituzionale

- a) nell'ambito delle competenze di cui alle lett. b), c), e) ed f) del secondo comma, annulla la norma giuridica o disposizione contraria alla Legge fondamentale;
- b) nell'ambito della competenza di cui al punto d) del secondo comma, annulla la decisione giudiziaria contraria alla Legge fondamentale;
- c) nell'ambito della competenza di cui al punto g) del secondo comma, può annullare la norma giuridica o la disposizione contraria a un trattato internazionale;
 - e determina le conseguenze giuridiche secondo quanto disposto nelle leggi cardinali.
- 4. La Corte costituzionale può controllare o annullare una norma giuridica non sottopostale per il controllo di costituzionalità solo se da un punto di vista sostanziale è strettamente legata norma giuridica sottoposta al suo controllo.
- 5. La Corte costituzionale può controllare la Legge fondamentale e i suoi emendamenti solo per verificarne la conformità ai requisiti procedurali previsti dalla Legge fondamentale con riferimento alla sua approvazione e promulgazione. Tale controllo può essere avviato da:
- a) il Presidente della Repubblica sulla legge fondamentale o un suo emendamento, se approvata ma non ancora pubblicata.
- b) il Governo, un quarto dei membri del Parlamento, il Presidente della Curia, il Procuratore generale o l'Ombudsman per i diritti fondamentali entro trenta giorni dalla pubblicazione.
- 6. La Corte costituzionale decide in merito alla mozione ai sensi del c. 5 anche se non è in sessione, ma entro trenta giorni al massimo. Se la Corte costituzionale ritiene che la Legge fondamentale o un suo emendamento non siano conformi ai requisiti procedurali definiti nel c. 5, la Legge fondamentale o il suo emendamento è:
 - a) rinegoziata dal Parlamento nel caso di cui al c. 5 a),
 - b) annullata dalla Corte costituzionale nel caso di cui al c. 5 b).
- 7. La Corte costituzionale dà audizione al legislatore, al promotore della legge o al loro rappresentante e ottiene le loro opinioni durante il procedimento definito dalla legge cardinale se la questione riguarda una vasta gamma di persone. Questa fase del procedimento è aperta al pubblico.
- 8. La Corte costituzionale è un organo composto da quindici membri, ognuno eletto per dodici anni a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento. Il Parlamento, a maggioranza dei due terzi dei componenti, elegge un membro della Corte costituzionale perché serva come presidente fino alla scadenza del mandato del Presidente di giudice costituzionale. I membri della Corte costituzionale non possono essere membri di un partito politico o impegnarsi in qualsiasi attività politica.
- 9. La disciplina di dettaglio su competenza, organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale è stabilita da una legge cardinale.

I TRIBUNALI

- 1. I tribunali amministrano la giustizia. Il supremo organo giudiziario è la Curia.
- 2. I tribunali decidono:
 - a) in materia penale, civile, e in relazione alle altre materie disposte dalla legge;
 - b) sulla legittimità delle decisioni amministrative;
 - c) sul conflitto degli atti degli enti locali con la legislazione e il loro annullamento;
- d) sul mancato assolvimento da parte di un ente locale dell'obbligo di emanare decreti secondo la legge.
- 3. Oltre a quanto previsto dal c. 2, la Curia assicura l'uniformità nell'applicazione della legge da parte dei tribunali e si pronuncia in tal senso con decisioni che vincolano i tribunali.

- 4. Il sistema giudiziario è organizzato secondo più livelli. Tribunali speciali possono essere istituiti per particolari gruppi materie.
- 5. La responsabilità centrale dell'amministrazione dei tribunali spetta al Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura. Gli organi dell'autogoverno del potere giudiziario partecipano alla gestione dei tribunali.
- 6. Su proposta del Presidente della Repubblica, il Parlamento elegge un giudice perché serva come Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura per un periodo di nove anni. L'elezione del Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura richiede i voti dei due terzi dei membri del Parlamento.
 - 7. Una legge può autorizzare altri organi ad intervenire in casi particolari.
- 8. Disposizioni dettagliate sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali, e sullo status giuridico e la remunerazione dei giudici sono stabilite con legge cardinale.

- 1. I giudici sono indipendenti e sottoposti soltanto alla legge, e non possono ricevere istruzioni in relazione all'attività giudiziaria. I giudici non possono essere rimossi dall'ufficio che per i motivi e con le procedure definite in una legge cardinale. I giudici non possono appartenere ad alcun partito politico o intraprendere alcuna attività politica.
- 2. I giudici di carriera sono nominati dal Presidente della Repubblica come stabilito da una legge cardinale. Possono essere nominati giudici coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Con l'eccezione del Presidente della Curia e del Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura, i giudici possono esercitare il loro ufficio fino al raggiungimento della generale età pensionistica.
- 3. Il Presidente della Curia è eletto dall'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente della Repubblica. L'elezione del Presidente della Curia richiede la maggioranza dei due-terzi dei voti dei membri dell'Assemblea nazionale.

Articolo 27

- 1. Ove non altrimenti stabilito dalla legge, i tribunali giudicano in composizione collegiale.
- 2. Giudici non professionali partecipano all'amministrazione della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge.
- 3. Solo giudici di carriera possono essere giudici monocratici o presidenti di collegio. In casi stabiliti dalla legge, i segretari di tribunale possono agire come giudice monocratico, ferma restando l'applicazione dell'art. 26 c.1.
- 4. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale di giungere alla ragionevole durata del processo e di bilanciare il carico di lavoro tra giudici, il Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura può nominare, secondo quanto definito dalla legge cardinale, un tribunale diverso da un tribunale di competenza generale, ma con gli stessi poteri, per giudicare sui casi particolari definiti dalla legge cardinale.

Articolo 28

Nell'applicazione della legge, i tribunali devono in primo luogo interpretare il testo di ogni legge in armonia con gli obiettivi di questa ed in conformità alla Legge fondamentale. L'interpretazione della Legge fondamentale e delle altre leggi deve basarsi sull'assunzione che esse servano al perseguimento di obiettivi morali ed economici conformi al senso comune e al bene pubblico.

LA PUBBLICA ACCUSA

Articolo 29

- 1. Il Procuratore generale e i pubblici ministeri sono indipendenti e contribuiscono all'amministrazione della giustizia facendo valere l'interesse dello Stato in materia penale, in qualità di pubblica accusa. I pubblici ministeri perseguono gli atti criminali, agiscono contro ogni altra illecita azione o omissione, e contribuiscono alla prevenzione degli atti illeciti.
 - 2. Il Procuratore generale e i pubblici ministeri devono:
 - a) esercitare i diritti relativi alle inchieste, secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) rappresentare la pubblica accusa nei procedimenti giudiziari;
 - c) esercitare il controllo di legittimità sull'applicazione delle pene;
- d) in qualità di custode dell'interesse pubblico, esercitare le altre responsabilità e competenze definite dalla Legge fondamentale e dalla legge.
- 3. L'organizzazione della pubblica accusa deve essere condotta e diretta dal Procuratore generale, che nomina i pubblici ministeri. Ad eccezione del Procuratore generale, i pubblici ministeri possono esercitare la propria funzione fino al raggiungimento della generale età pensionistica.
- 4. Il Procuratore generale è eletto per nove anni fra i pubblici ministeri dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente della Repubblica. L'elezione del Procuratore generale richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale.
- 5. Il Procuratore generale deve presentare all'Assemblea nazionale una relazione annuale sulle proprie attività.
- 6. Nessun pubblico ministero può appartenere ad un partito politico o intraprendere alcuna attività politica.
- 7. Regole dettagliate per l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica accusa, nonché per lo status legale e i compensi del Procuratore generale e dei pubblici ministeri sono definite da una legge cardinale.

L'OMBUDSMAN PER I DIRITTI FONDAMENTALI

- 1. L'Ombudsman per i diritti fondamentali assicura la protezione dei diritti fondamentali e agisce su istanza di qualunque persona.
- 2. L'Ombudsman per i diritti fondamentali esamina ogni violazione dei diritti fondamentali di cui sia venuto a conoscenza o ne provoca l'esame e propone misure generali o speciali per porvi rimedio.
- 3. L'Ombudsman per i diritti fondamentali e i suoi deputati sono eletti con il voto favorevole dei due terzi del Parlamento per un mandato di sei anni. I deputati difendono gli interessi delle generazioni future e i diritti delle minoranze etniche che vivono in Ungheria. L'Ombudsman per i diritti fondamentali e i suoi delegati non possono appartenere ad alcun partito politico né impegnarsi in alcuna attività politica.
- 4. L'Ombudsman per i diritti fondamentali presenta al Parlamento una relazione annuale sulla propria attività.
- 5. Le norme specifiche sull'Ombudsman per i diritti fondamentali e sui suoi deputati sono determinate dalla legge.

IL GOVERNO LOCALE

Articolo 31

- 1. In Ungheria il governo locale è costituito per amministrare gli affari pubblici ed esercitare il potere pubblico a livello locale.
- 2. Un referendum locale può essere convocato su ogni questione rientrante nelle responsabilità e nelle competenze del governo locale così come definite dalla legge.
 - 3. La disciplina di dettaglio in materia di governo locale è definita in una legge cardinale.

Articolo 32

- 1. Nell'amministrazione delle questioni pubbliche a livello locale, i governi locali, nei limiti previsti dalla legge:
 - a) adottano ordinanze;
 - b) prendono decisioni:
 - c) gestiscono autonomamente l'amministrazione;
 - d) determinano la propria organizzazione e funzionamento;
 - e) esercitano i propri diritti in quanto proprietari di immobili del governo locale;
- f) determinano il proprio bilancio e, in accordo con esso, eseguono una gestione finanziaria indipendente;
- g) intraprendono attività imprenditoriali utilizzando le proprie risorse e redditi disponibili per questo fine, senza compromettere l'esecuzione dei loro compiti obbligatori;
 - h) decidono la tipologia e l'entità dei tributi locali;
 - i) definiscono i simboli del governo locale e stabiliscono le decorazioni locali e i titoli onorifici;
- j) chiedono informazioni, propongono decisioni ed esprimono il proprio parere agli organi competenti;
- k) possono liberamente associarsi con altri governi locali, creare alleanze per la rappresentanza di interessi, cooperare con i governi locali di altri Paesi nelle materie di loro competenza e sono liberi di affiliarsi a organizzazioni internazionali di governi locali;
 - l) esercitano ulteriori responsabilità e competenze definite con legge.
- 2. Nell'esercizio delle loro competenze, i governi locali adottano decreti per disciplinare le relazioni sociali locali non regolate per legge o sulla base di un'autorizzazione di legge.
 - 3. Le ordinanze locali non possono essere in conflitto con la legislazione primaria.
- 4. I governi locali trasmettono le proprie ordinanze al governo metropolitano o della contea immediatamente dopo la loro pubblicazione. Se il governo metropolitano o della contea giudica l'ordinanza o una sua disposizione illegittima, si può rivolgere ad una corte per ricorrere avverso di essa
- 5. L'ufficio del governo metropolitano o della contea può adire una corte per provare che un governo locale ha trascurato i propri obblighi di legge o di prendere le proprie decisioni. Qualora il governo locale continui a trascurare i propri obblighi di legge o di prendere le proprie decisioni, entro la data prevista dalla decisione della corte con cui era pronunciata tale mancanza, la corte ordina, su iniziativa dell'ufficio del governo metropolitano o della contea, al capo del governo metropolitano o della contea di adottare le ordinanze locali o le decisioni del governo locale richieste per porre rimedio alla situazione in nome del governo locale.
- 6. Le proprietà dei governi locali sono proprietà pubbliche che servono all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 33

1. Le responsabilità e le competenze del governo locale sono esercitate tramite organi rappresentativi.

- 2. Gli organi rappresentativi locali sono presieduti dai sindaci. Gli organi rappresentativi delle contee eleggono uno dei loro membri come presidente per la durata del loro mandato.
- 3. Gli organi rappresentativi locali possono eleggere commissioni e costituire offici come stabilito nella legge cardinale.

- 1. I governi locali e gli organi statali cooperano per raggiungere fini comuni. Una legge può definire responsabilità e competenze obbligatorie per i governi locali. Ai governi locali sono assegnati un bilancio proporzionato e altri supporti finanziari per il compimento delle loro responsabilità e competenze obbligatorie.
- 2. Una legge può autorizzare i governi locali a esercitare le proprie funzione tramite delle associazioni.
- 3. Una legge o un decreto governativo autorizzato dalla legge possono eccezionalmente specificare i doveri e i poteri concernenti la pubblica amministrazione per sindaci, presidenti degli organi rappresentativi delle contee e capi ufficio e funzionari degli organi rappresentativi.
- 4. Il governo esercita la propria supervisione sui governi locali attraverso gli uffici governativi metropolitani e delle contee.
- 5. Una legge può poi definire le condizioni, col consenso del Governo, per eventuali prestiti a misura di legge e per qualsiasi altro impegno dei governi locali al fine di mantenere il pareggio del proprio bilancio.

Articolo 35

- 1. Gli elettori eleggono a suffragio universale ed eguale i rappresentanti locali e i sindaci con voto diretto e segreto in consultazioni elettorali che consentono la libera espressione della volontà degli elettori, secondo le modalità definite in una legge cardinale.
- 2. Le elezioni generali per i rappresentanti locali e i sindaci si tengono nel mese di ottobre del quinto anno successivo alla precedente elezione generale dei rappresentanti locali e dei sindaci.
- 3. Il mandato degli organi rappresentativi locali termina il giorno delle elezioni nazionali dei rappresentanti locali e dei sindaci. Nel caso di elezioni cancellate per mancanza di candidati, il mandato degli organi rappresentativi locali è esteso *ad interim* fino al giorno delle elezioni. Il mandato dei sindaci termina il giorno delle elezioni del nuovo sindaco.
- 4. Gli organi rappresentativi locali possono decidere di essere sciolti come definito in una legge cardinale.
- 5. Il Parlamento può sciogliere qualunque organo rappresentativo locale che violi la Legge fondamentale, su proposta del Governo e dopo aver consultato la Corte costituzionale.
 - 6. Lo scioglimento volontario o vincolante pone fine anche al mandato del sindaco.

LE FINANZE PUBBLICHE

- 1. Il Parlamento adotta la legge sul bilancio dello Stato e sulla sua esecuzione per ciascun anno solare. Il Governo presenta un progetto di legge di bilancio e sulla sua esecuzione entro il termine prescritto dalla legge.
- 2. Le leggi annuali di bilancio e le leggi di attuazione espongono tutte le spese statali e tutte le entrate nella stessa struttura, in modo trasparente e in un ragionevole grado di dettaglio.
- 3. Adottando la legge di bilancio, il Parlamento autorizza il Governo a riscuotere le entrate e a effettuare le spese definite dalla medesima.

- 4. Il Parlamento non può adottare una legge di bilancio che consenta al debito pubblico di superare la metà del prodotto interno lordo.
- 5. Negli anni in cui il debito pubblico eccede la metà del prodotto interno lordo, il Parlamento può solo adottare leggi di bilancio che prescrivono una riduzione del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo.
- 6. Qualunque deroga alle disposizioni dei c. 4 e 5 è possibile solo durante uno stato giuridico speciale, nella misura necessaria per mitigarne le conseguenze, o qualora vi sia una significativa e perdurante recessione dell'economia nazionale, nella misura necessaria per ristabilire l'equilibrio di quest'ultima.
- 7. Qualora il Parlamento non approvi la legge di bilancio entro l'inizio dell'anno solare, il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate e a effettuare le spese previste, per lo stesso periodo di tempo, dalla legge per il precedente anno solare, secondo gli obiettivi di spesa ivi definiti.

- 1. Il Governo è obbligato a dare esecuzione al bilancio dello Stato in modo corretto, appropriato e trasparente, con una efficiente gestione delle risorse pubbliche
- 2. Durante l'esecuzione del bilancio dello Stato, non può essere assunto alcun debito o obbligo di natura finanziaria che permetta al debito pubblico di eccedere la metà del prodotto interno lordo, esclusi i casi previsti dall'art. 36, c. 6.
- 3. Durante l'esecuzione del bilancio dello Stato, fin quando il debito pubblico ecceda la metà del prodotto interno lordo, non può essere assunto alcun debito o obbligo finanziario che consenta alla percentuale di debito pubblico rispetto al Prodotto interno lordo di superare il livello dell'anno precedente, esclusi i casi previsti dall'art. 36, c. 6.
- 4. Nel caso in cui il debito pubblico ecceda la metà del prodotto interno lordo, la Corte costituzionale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 24, c. 2, b)-e), può sindacare la legittimità delle leggi sul bilancio dello Stato e la loro esecuzione, i tributi nazionali, le tasse, le pensioni e i contributi pensionistici, le norme doganali e i limiti nazionali all'imposizione locale rispetto alla Legge fondamentale e annullare le predette leggi solo a causa della violazione del diritto alla vita e alla dignità umana, del diritto alla protezione dei dati personali, della libertà di manifestazione del pensiero, della coscienza e del credo religioso, e rispetto ai diritti connessi alla cittadinanza ungherese. La Corte costituzionale ha il diritto illimitato di annullare le leggi non conformi alle norme costituzionali procedurali relative alle modalità di redazione, alla pubblicazione della suddetta legislazione.
- 5. Nel caso di disposizioni di legge che entrano in vigore nel periodo in cui il debito statale ha superato la metà del prodotto interno lordo, il c. 4 si applica anche a tale periodo, anche se il debito statale non supera più la metà del prodotto interno lordo.
- 6. Finché il debito pubblico supera la metà del prodotto interno lordo, se lo Stato incorre in un obbligo di pagamento in virtù di una decisione della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualsiasi altro tribunale o organo esecutivo per il quale il pagamento disponibile sulla base della legge di bilancio dello Stato è insufficiente, è stabilito un contributo per il soddisfacimento di bisogni comuni, che deve essere esclusivamente ed esplicitamente legato all'adempimento di tale obbligo sia in termini di contenuto che di designazione.
- 7. Il metodo per il calcolo del debito pubblico e del prodotto interno lordo, così come quelli relativi all'attuazione delle disposizioni dell'art. 36 e dei c. 1-3, è stabilito dalla legge.

Articolo 38

1. Le proprietà dello Stato e dei governi locali sono beni nazionali. La gestione e la protezione dei beni nazionali sono finalizzate all'interesse pubblico, al soddisfacimento dei bisogni comuni ed alla salvaguardia delle risorse naturali in considerazione dei bisogni delle future generazioni. Le condizioni per la conservazione, protezione e gestione responsabile dei beni nazionali sono dettate con legge cardinale.

- 2. La portata delle proprietà statali e delle attività economiche esclusive, e le limitazioni e condizioni per l'alienazione dei beni nazionali che siano strategici per l'economia nazionale sono definite da una legge cardinale in considerazione dei fini indicati nel c. 1.
- 3. I beni nazionali sono trasferiti ai fini e con le eccezioni determinate dalla legge nel rispetto di valutazioni proporzionate.
- 4. Gli accordi sul trasferimento o l'utilizzo dei beni nazionali sono conclusi esclusivamente con organizzazioni che abbiamo una trasparente struttura proprietaria, organizzazioni e attività finalizzate alla gestione dei beni trasferiti o assegnati per l'utilizzo.
- 5. Tutte le organizzazioni commerciali di proprietà statale e locale sono indipendenti al fine della loro corretta, responsabile, opportuna ed efficiente gestione.

- 1. Il bilancio dello Stato può essere utilizzato per fornire ausilio o per realizzare obblighi contrattuali di pagamento solo a favore di organizzazioni che hanno una trasparente struttura proprietaria, di organizzazioni e attività che aspirino ad ottenere tale ausilio.
- 2. Qualsiasi organizzazione che gestisce risorse pubbliche è responsabile verso l'erario. Le risorse pubbliche e i beni nazionali sono gestiti nel rispetto dei principi di trasparenza ed eliminazione della corruzione. I dati relativi alle risorse pubbliche e i beni nazionali sono informazioni di interesse pubblico.

Articolo 40

Le norme fondamentali della tassazione generale e del sistema pensionistico sono definite con legge cardinale per garantire il soddisfacimento dei bisogni comuni e per assicurare condizioni di vita decenti ai più anziani.

Articolo 41

- 1. La Banca nazionale d'Ungheria è la banca centrale dell'Ungheria. La Banca nazionale d'Ungheria è responsabile della politica monetaria nei termini fissati da una legge cardinale.
- 2. Il Governatore ed i vice-Governatori della Banca nazionale d'Ungheria sono nominati per sei anni dal Presidente della Repubblica.
- 3. Il Governatore della Banca nazionale d'Ungheria presenta al Parlamento una relazione annuale sulle attività della Banca.
- 4. Nell'ambito delle sue attribuzioni definite con legge cardinale, il Governatore della Banca nazionale d'Ungheria emana decreti su delega legislativa, che comunque non possono essere contrari alla legge. Il Governatore della Banca nazionale d'Ungheria può essere sostituito da un vice-Governatore abilitato tramite decreto ad esercitare il potere normativo.
- 5. Le norme di dettaglio per l'organizzazione ed il funzionamento della Banca nazionale d'Ungheria sono definite con legge cardinale

Articolo 42

Le norme relative all'organo di supervisione dell'intermediazione finanziaria sono definite con legge cardinale

- 1. La Corte dei conti è l'agenzia parlamentare di controllo economico-finanziario. Agendo in conformità alle competenze assegnate dalla legge, la Corte dei conti controlla l'esecuzione del bilancio dello Stato, la gestione delle finanze pubbliche, l'utilizzo delle risorse della finanza pubblica e la gestione dei beni nazionali. La Corte dei conti valuta secondo criteri di legalità, opportunità ed efficienza
- 2. Il Presidente della Corte dei conti è eletto per 12 anni dal Parlamento a maggioranza dei due terzi.

- 3. Il Presidente della Corte dei conti presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'organo.
- 4. Le norme di dettaglio sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei conti sono definite con legge cardinale.

- 1. Il Consiglio di bilancio è un organo ausiliario dell'attività legislativa del Parlamento e d'esame della fondatezza del bilancio dello Stato.
 - 2. Il Consiglio di bilancio contribuisce alla preparazione della legge di bilancio dello Stato.
- 3. L'adozione della legge di bilancio dello Stato è soggetta a parere preventivo del Consiglio di bilancio in ordine al rispetto delle condizioni di cui all'art. 36, c. 4-5.
- 4. Il Consiglio di bilancio si compone del Governatore della Banca nazionale d'Ungheria e del Presidente della Corte dei conti. Il Presidente del Consiglio di bilancio è nominato per sei anni dal Presidente della Repubblica.
- 5. Le norme di dettaglio sul funzionamento del Consiglio di bilancio sono definite con legge cardinale.

LE FORZE DI DIFESA UNGHERESI

Articolo 45

- 1. Le forze armate dell'Ungheria sono le Forze di Difesa ungheresi. Il centro delle loro attività include la difesa militare dell'indipendenza ungherese, dell'integrità territoriale e dei confini della Nazione, la difesa comune e le operazioni di mantenimento della pace derivanti da accordi internazionali e le spedizioni umanitarie previste dalle regole del diritto internazionale.
- 2. Se non altrimenti sancito da un accordo internazionale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Consiglio nazionale di Difesa, il Governo e il Ministro responsabile e competente hanno il diritto esclusivo di dirigere le Forze di Difesa ungheresi, a norma della Legge fondamentale e di una legge cardinale. Le operazioni delle Forze di Difesa ungheresi sono dirette dal governo.
- 3. Le Forze di Difesa ungheresi contribuiscono alla prevenzione delle catastrofi e alla bonifica e all'eliminazione delle loro conseguenze.
- 4. I membri di carriera delle Forze di Difesa ungheresi non possono essere affiliati ad alcun partito politico, né impegnasi in alcuna attività politica.
- 5. Le norme specifiche in merito all'organizzazione, ai compiti, alla direzione, alla gestione e alle operazioni delle Forze di Difesa ungheresi sono stabilite da una legge cardinale.

LA POLIZIA E I SERVIZI PER LA SICUREZZA NAZIONALE

- 1. I doveri fondamentali della polizia includono la prevenzione dei reati e le indagini sui reati commessi, la protezione della pubblica sicurezza, di legge e ordine e dei confini nazionali.
 - 2. Le operazioni della polizia sono dirette dal Governo.
- 3. I doveri fondamentali dei servizi per la sicurezza nazionale includono la protezione dell'indipendenza ungherese e dell'ordine legittimo e il perseguimento degli interessi attinenti alla sicurezza nazionale.

- 4. Le operazioni dei servizi per la sicurezza nazionale sono dirette dal Governo.
- 5. I membri di carriera della polizia e dei servizi per la sicurezza nazionale non possono essere affiliati ad alcun partito politico, né impegnasi in alcuna attività politica.
- 6. Le norme specifiche in merito all'organizzazione e alle operazioni della polizia e dei servizi per la sicurezza nazionale, le regole per l'utilizzo degli strumenti e dei metodi dei servizi segreti e quelle in merito alle attività per la sicurezza nazionale sono stabilite da una legge cardinale.

DECISIONI SULLA PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI MILITARI

Articolo 47

- 1. Il Governo decide su ogni manovra transfrontaliera delle Forze di Difesa ungheresi e di forze armate straniere.
- 2. Con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti, il Parlamento decide su ogni dispiegamento, entro e fuori i confini nazionali, e su ogni dislocazione estera delle Forze di Difesa ungheresi, nonché su ogni dislocazione di forze armate straniere sul territorio ungherese e sulla loro partenza dall'Ungheria, ad eccezione delle ipotesi previste al c. 3.
- 3. Il Governo decide ogni dislocazione delle Forze di Difesa ungheresi e delle forze armate straniere indicate al c. 2 fondata su decisioni dell'Unione europea o dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord o su ogni altra manovra dei medesimi.
- 4. Il Governo deve immediatamente relazionare al Parlamento, e notificare al Presidente della Repubblica, ogni decisione presa a norma del c. 3 o presa al fine di autorizzare la partecipazione delle Forze di Difesa ungheresi in qualunque attività umanitaria o di mantenimento della pace che si svolga in territorio straniero.

GLI STATI GIURIDICI SPECIALI

REGOLE COMUNI SULLO STATO DI CRISI NAZIONALE E SULLO STATO DI EMERGENZA

- 1. Spetta al Parlamento dichiarare:
- a) lo stato di crisi nazionale e istituire il Consiglio della Difesa nazionale in caso di guerra o di imminente pericolo di attacco armato da parte di forze straniere (pericolo di guerra);
- b) lo stato di emergenza in caso di atti armati tesi a sovvertire l'ordine costituzionale o per conquistare il potere o in conseguenza di seri atti di violenza di massa volti a minacciare la vita e la proprietà, commessi con armi o in modo violento.
- 2. Per la dichiarazione di qualsiasi stato di eccezione, per la conclusione della pace e per la dichiarazione degli stati di eccezioni menzionati dal c. 1 è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento.

- 3. Nel caso in cui il Parlamento sia nell'impossibilità di prendere le relative decisioni, il Presidente della Repubblica è legittimato a dichiarare lo stato di guerra o lo stato di crisi nazionale, istituendo il Consiglio della Difesa nazionale, e a dichiarare lo stato di emergenza.
- 4. Il Parlamento non si considera in grado di assumere questo genere di decisioni qualora le sessioni parlamentari siano sospese e la limitata tempistica e la situazione di fatto che ha creato i presupposti per lo stato di guerra, lo stato di crisi nazionale o lo stato di emergenza impediscano la sua convocazione.
- 5. Il Presidente della Camera, il Presidente della Corte costituzionale e il Primo Ministro, all'unanimità, determinano sia l'effettiva incapacità del Parlamento sia la giustificazione della dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di crisi nazionale o dello stato di emergenza.
- 6. Una volta che possa tornare a riunirsi, alla prima seduta utile, il Parlamento verifica la legittimità della dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di crisi nazionale o dello stato di emergenza e delle relative misure adottate. Questa decisione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.
- 7. Durante lo stato di crisi nazionale o di emergenza, il Parlamento non può essere sciolto. Durante lo stato di crisi nazionale o di emergenza, non possono essere convocate né tenute le elezioni. In questi casi, entro novanta giorni dalla fine dello stato di crisi nazionale o di emergenza viene eletto un nuovo Parlamento. Nel caso in cui le elezioni dei membri del Parlamento siano già state tenute, ma il nuovo Governo non sia ancora stato formato, il Presidente della Repubblica convoca la seduta inaugurale del Parlamento entro 30 giorni dalla fine dello stato di crisi nazionale o di emergenza.
- 8. Se il Parlamento è sciolto, può essere convocato dal Consiglio della Difesa nazionale durante lo stato di crisi nazionale e dal Presidente della Repubblica durante lo stato di emergenza.

LO STATO DI CRISI NAZIONALE

- 1. Il Presidente del Consiglio della Difesa nazionale è il Presidente della Repubblica, e gli altri suoi membri sono il Presidente della Camera, i Capi dei gruppi parlamentari, il Primo Ministro, i Ministri e, con funzioni consultive, il Capo dello Stato Maggiore della Difesa.
 - 2. Il Consiglio della Difesa nazionale esercita le funzioni:
 - a) delegategli dal Parlamento,
 - b) del Presidente della Repubblica,
 - c) del Governo.
 - 3. Il Consiglio della Difesa nazionale decide su:
- a) qualsiasi impiego delle forze armate all'interno del Paese e all'estero; la loro partecipazione a operazioni di mantenimento della pace; il coinvolgimento nelle missioni umanitarie in zone estere e il loro stazionamento fuori dal territorio nazionale,
- b) l'impiego di forze armate straniere in Ungheria o il loro passaggio o il loro stazionamento nel territorio nazionale,
 - c) l'introduzione di ogni misura straordinaria stabilita da una legge cardinale.
- 4. Il Consiglio della Difesa nazionale può adottare decreti per sospendere l'applicazione di specifiche norme, per derogare a disposizioni di legge e assumere qualsiasi altra misura straordinaria.
- 5. Salvo la decisione del Parlamento di prorogarne gli effetti, i decreti del Consiglio di Difesa Nazionale esauriscono la propria efficacia al termine dello stato di crisi nazionale.

LO STATO DI EMERGENZA

Articolo 50

- 1. Le forze armate ungheresi possono essere coinvolte nello stato di emergenza qualora l'impiego delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza interni sia insufficiente.
- 2. Nello stato di emergenza, il Presidente della Repubblica decide sul coinvolgimento delle forze armate secondo quanto disposto dal c. 1 nel caso in cui il Parlamento sia impossibilitato a farlo.
- 3. Nello stato di emergenza, il Presidente della Repubblica approva decreti per adottare qualunque misura straordinaria come disposto da una legge cardinale. Tali decreti del Presidente della Repubblica possono sospendere l'applicazione di specifiche leggi, derogare a disposizioni legislative in vigore, e adottare ogni ulteriore misura straordinaria.
- 4. Il Presidente della Repubblica notifica immediatamente al Presidente della Camera l'adozione di qualunque misura straordinaria. Nello stato di emergenza, il Parlamento o, in caso di sua impossibilità, il Comitato parlamentare della Difesa nazionale si riunisce in via continuativa. Il Parlamento o, in caso di sua impossibilità, il Comitato parlamentare della Difesa Nazionale può sospendere l'applicazione di qualsiasi misura adottata dal Presidente della Repubblica.
- 5. Qualunque misura straordinaria adottata grazie ad un decreto è efficace per 30 giorni, a meno che il suo effetto sia prorogato dal Parlamento o, in caso di sua impossibilità, dal Comitato parlamentare della Difesa Nazionale.
- 6. Tutti i decreti adottati dal Presidente della Repubblica esauriscono la propria efficacia al termine dello stato di emergenza.

LO STATO DI DIFESA PREVENTIVA

- 1. In caso di pericolo di un attacco armato straniero o al fine di adempiere ad una missione concordata nell'ambito dei patti di alleanza militare, il Parlamento dichiara lo stato di difesa preventiva per uno specifico periodo di tempo e contemporaneamente autorizza il Governo ad adottare le misure straordinarie stabilite da una legge cardinale. La durata dello stato di difesa preventiva può essere prorogata.
- 2. La dichiarazione e la durata dello stato giuridico speciale stabilito dal c. 1 richiedono il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento.
- 3. Dopo aver proposto la dichiarazione dello stato di difesa preventiva, il Governo approva decreti per introdurre le misure necessarie anche in deroga alle norme concernenti il funzionamento della pubblica amministrazione, delle forze armate ungheresi e delle forze di polizia e, di conseguenza, tiene costantemente informato sia il Presidente della Repubblica sia le competenti commissioni parlamentari permanenti. Queste misure governative esplicano i loro effetti finché il Parlamento non dichiara lo stato di difesa preventiva e, in ogni caso, non possono avere un'efficacia superiore a 60 giorni.
- 4. Durante lo stato di difesa preventiva, il Governo può, con decreto, sospendere specifiche leggi, derogare a qualsiasi disposizione normativa e introdurre ulteriori misure di carattere straordinario, come stabilito da una legge cardinale.
- 5. I decreti governativi di cui al presente articolo esauriscono la propria efficacia al termine dello stato di difesa preventiva.

ATTACCHI INASPETTATI

Articolo 52

- 1. Nel caso di una imprevista invasione del territorio ungherese ad opera di gruppi armati stranieri, il Governo è obbligato a reagire immediatamente contrapponendo loro forze adeguatamente preparate e proporzionate all'attacco che si vuole respingere, a tutelare il territorio ungherese con le forze armate dell'aviazione e della difesa aerea di emergenza nazionale e alleate, a garantire la legge e l'ordine, la vita e le proprietà delle persone, la sicurezza pubblica e privata se necessario, secondo un piano di difesa armata approvato dal Presidente della Repubblica fino a che sia presa la decisione di attivare lo stato di emergenza o quello di crisi nazionale.
- 2. Le azioni disposte dal Governo secondo il c. 1 devono essere immediatamente notificate al Parlamento e al Presidente della Repubblica.
- 3. Nel caso di attacchi inaspettati, il Governo può adottare decreti per sospendere l'applicazione di specifiche leggi e per derogare a disposizioni normative in vigore, e adottare ogni ulteriore misura straordinaria come disposto da una legge cardinale.
- 4. Tutti i decreti governativi esauriscono la propria efficacia nel momento in cui finisce lo stato di attacco di sorpresa.

LO STATO DI PERICOLO ESTREMO

Articolo 53

- 1. Il Governo dichiara lo stato di pericolo estremo e adotta tutte le misure straordinarie definite da una legge cardinale nel caso di disastri naturali o di incidenti industriali che minacciano la vita e i beni delle persone. Il Governo è altresì chiamato ad adottare misure per contenerne le conseguenze.
- 2. Nello stato di pericolo estremo, il Governo può adottare decreti per sospendere l'applicazione di specifiche leggi, per derogare a disposizioni normative in vigore e per adottare ogni ulteriore misura straordinaria come disposto da una legge cardinale.
- 3. I decreti governativi adottati secondo il c. 2 restano in vigore per 15 giorni, salvo che il Governo proroghi l'efficacia dei medesimi decreti dietro autorizzazione del Parlamento.
- 4. Tutti i decreti governativi esauriscono la propria efficacia nel momento in cui finisce lo stato di estremo pericolo.

REGOLE COMUNI PER GLI STATI GIURIDICI SPECIALI

- 1. Durante uno stato di eccezione, salvi i diritti fondamentali fissati dagli art. II, III e XXVIII, c. 2-5, l'esercizio dei diritti fondamentali può essere sospeso o limitato in osservanza dell'art. I, c. 3.
- (2) Durante uno stato di eccezione, la Legge fondamentale non può essere sospesa né può essere limitata l'operatività della Corte costituzionale.
- 3. Ogni stato di eccezione deve essere revocato dall'autorità che lo ha legittimamente introdotto, allorquando non sussistano più le condizione per il suo mantenimento.
 - 4. Le disposizioni di dettaglio per ogni stato di eccezione sono definite da una legge cardinale.

PREVISIONI FINALI E VARIE

- 1. La Legge fondamentale dell'Ungheria entra in vigore il giorno 1 gennaio 2012.
- 2. Il Parlamento adotta la Legge fondamentale in esecuzione degli art. 19, c. 3 a) e 24, c. 3 della legge XX del 1949.
- 3. Le disposizioni transitorie relative alla entrata in vigore della Legge fondamentale sono contenute nei punti 8-26.
- 4. Il Governo deve sottoporre al Parlamento ogni legge necessaria all'effettiva attuazione della Legge fondamentale.
- 5. Le sentenze della Corte costituzionale emesse anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge fondamentale sono abrogate. La presente disposizione non pregiudica l'effetto giuridico prodotto da queste sentenze.
- 6. Il 25esimo giorno del mese di aprile è il Giorno della Legge fondamentale per commemorare la pubblicazione della Legge fondamentale.
- 7. La prima elezione generale dei rappresentanti locali e dei sindaci dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale avrà luogo nel mese di ottobre 2014.
- 8. L'entrata in vigore della Legge fondamentale non pregiudica l'efficacia delle leggi già in vigore, delle norme che regolano le organizzazioni di diritto pubblico e degli altri strumenti giuridici predisposti dallo Stato, delle decisioni individuali emanate e degli impegni giuridici internazionali assunti prima della sua entrata in vigore.
- 9. L'organo cui sono assegnate le competenze e i poteri sulla base della Legge Fondamentale è il successore legale dell'organo cui erano assegnate le competenze e poteri di cui alla legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria.
- 10. Il nome Repubblica di Ungheria può essere utilizzato per indicare l'Ungheria dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale ai sensi delle disposizioni di legge in vigore dal 31 dicembre 2011 fino a che la transizione al nome stabilito nella Legge fondamentale possa verificarsi secondo i principi della gestione finanziaria responsabile.
- 11. L'entrata in vigore della Legge fondamentale non riguarda il mandato del Parlamento, del Governo e degli organi di rappresentanza del governo locale e delle cariche nominate o elette prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, con le eccezioni di cui ai punti 12-18.
- 12. Le seguenti disposizioni della Legge fondamentale si applicano al mandato delle seguenti cariche:
 - a) art. 3 e 4 al Parlamento e ai membri del Parlamento in carica.
 - b) art. 12 e 13 al Presidente della Repubblica in carica,
 - c) art. 20 e 21 al Governo in carica e a tutti i membri del Governo in carica,
 - d) art. 27, c. 3 a tutti i segretari giudiziari in carica,
 - e) art. 33, c. 2 ai presidenti di tutte le assemblee di contea e
 - f) art. 35, c. 3-6 a tutti gli organi rappresentativi locali e ai sindaci in carica.
- 13. Il calcolo del periodo di cui all'art. 4, c. 3 f), della Legge fondamentale ha inizio con l'entrata in vigore della Legge Fondamentale.
- 14. (1). Il successore legale della Corte di Cassazione, del Consiglio nazionale di giustizia e dei loro presidenti è la Curia per quanto concerne l'emanazione delle sentenze e il Presidente dell'Ufficio nazionale della Magistratura relativamente alla gestione dei tribunali, ad eccezione di quanto diversamente stabilito dalla legge cardinale.
- (2) Il mandato del Presidente della Corte di Cassazione e del Presidente ed i membri del Consiglio nazionale di giustizia cessa quando la Legge fondamentale entra in vigore.
- 15. (1) Il requisito di età minima di cui all'art. 26, c. 2 della Legge fondamentale si applica a qualsiasi giudice nominato in base a un invito a presentare candidature annunciato dopo la data di entrata in vigore della Legge fondamentale, con l'eccezione di cui al c. 2.

- (2) Per quanto riguarda le nomine avvenute senza un invito a presentare candidature come definito dalla legge, il requisito di età minima si applica ai giudici nominati dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- 16. La carica di Ombudsman parlamentare per i diritti dei cittadini è designata Ombudsman per i diritti fondamentali dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale. Il successore legale dell'Ombudsman parlamentare per i diritti nazionali ed etnici e dell'Ombudsman parlamentare per le generazioni future è l'Ombudsman per i diritti fondamentali. L'Ombudsman parlamentare per i diritti nazionali ed etnici in carica è il vice dell'Ombudsman per i diritti fondamentali responsabile della tutela dei diritti delle nazionalità che vivono in Ungheria dopo la data di entrata in vigore della Legge fondamentale; l'Ombudsman parlamentare per le generazioni future in carica è il vice dell'Ombudsman per i diritti fondamentali responsabile della tutela degli interessi delle generazioni future, all'entrata in vigore della Legge fondamentale. Il loro mandato si conclude quando termina il mandato dell'Ombudsman per i diritti fondamentali.
- 17. Il mandato del Commissario per la protezione dei dati deve terminare con l'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- 18. Per realizzarne le finalità e a seguito dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, è designato alla carica di Presidente dell'Assemblea della contea il Presidente dell'organo di rappresentanza della contea. L'organo di rappresentanza della contea definito dalla Legge fondamentale è il successore legale della Assemblea della contea.
- 19. (1) Le disposizioni della Legge fondamentale si applicano anche a tutte le questioni in corso, con le eccezioni previste nei c. 2-5.
- (2) L'art. 6 della Legge fondamentale si applica dalla prima seduta del Parlamento che si terrà dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- (3) Una procedura avviata dinnanzi alla Corte costituzionale su istanza di una parte che non ne ha più il diritto in base alla Legge fondamentale prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale deve terminare, a condizione che la procedura sia trasferita a un altro organo che ha la competenza dopo la data di entrata in vigore della Legge fondamentale. La parte che ha presentato l'istanza in origine può ripresentarla nuovamente in base alle condizioni definite nella legge cardinale.
- (4) Tutti gli accordi e diritti di sostegno esistenti al 1 gennaio 2012 e tutti i procedimenti in corso finalizzati alla conclusione di accordi o alla fornitura di sostegno sono soggetti agli art. 38, c. 4 e 39, c. 1 della Legge fondamentale in base alle condizioni poste dalla legge che contiene queste disposizioni.
- (5) La terza frase dell'art. 70/E, c. 3 della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria in vigore al 31 dicembre 2011 si applica ai benefici che si qualificano come pensione fino al 31 dicembre 2012, secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2011 in relazione a qualsiasi cambiamento nelle loro condizioni, natura e ammontare, e per la loro trasformazione in altri benefici o alla loro cessazione.
- 20. Le sezioni 26, c. 6, 28/S, 28/E e 31, c. 2 e 3 della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria in vigore al 31 dicembre 2011 si applicano a tutte le questioni in corso al momento dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- 21. Il contributo delle nazionalità che vivono in Ungheria al lavoro del Parlamento come definito dall'art. 2, c. 2 della Legge fondamentale deve essere assicurato per la prima volta nei riguardi del lavoro dell'Assemblea Nazionale formata dopo le prime elezioni generali dei membri del Parlamento, dopo l'entrata in vigore della Legge fondamentale.
- 22. L'entrata in vigore della Legge fondamentale non pregiudica alcuna decisione del Parlamento o del Governo presa prima della sua entrata in vigore, ai sensi della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria, in merito al dispiego nazionale o estero delle Forze di

Difesa ungheresi, al dispiego di forze armate straniere in e dal territorio di Ungheria o allo stazionamento delle Forze di Difesa ungheresi all'estero o di forze armate straniere in Ungheria.

- 23. Un dichiarato
- a) stato di crisi nazionale è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sullo stato di crisi nazionale.
- b) stato di emergenza è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sullo stato di emergenza, se è stato dichiarato a causa di atti armati volti a sovvertire l'ordine costituzionale o alla conquista del potere e di gravi atti di violenza di massa che minacciano la vita e la proprietà, commessi con armi o da persone armate,
- c) stato di estremo pericolo è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sullo stato di estremo pericolo, se è stato dichiarato a causa di un disastro naturale o di incidente industriale che mette gravemente in pericolo la vita o la proprietà,
- d) stato di difesa preventiva è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sullo stato di difesa preventiva,
- e) stato ai sensi della sezione 19/E della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sugli attacchi inaspettati,
 - f) stato di pericolo è soggetto alle disposizioni della Legge fondamentale sullo stato di pericolo.
- 24. (1) Una persona interdetta dagli affari pubblici a seguito di una condanna definitiva al momento dell'entrata in vigore della Legge fondamentale non gode del diritto di voto fino a che la sentenza esplica i suoi effetti.
- (2) Una persona sotto tutela che limita o esclude la sua capacità a seguito di una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della Legge Fondamentale non gode del diritto di voto fino a che detta tutela non sia terminata o fino a quando un tribunale non determini l'esistenza del suo diritto di voto.
- 25. (1) La sezione 12, c. 2 della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria, in vigore al 31 dicembre 2011, si applica alla fornitura di qualsiasi proprietà del governo locale per lo Stato o qualsiasi altro governo locale fino al 31 dicembre 2013.
- (2) La sezione 44/B, c. 4 della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria, in vigore il 31 dicembre 2011, si applica fino al 31 dicembre 2012. Dopo il 31 dicembre 2011, una legge o di un decreto governativo adottato a seguito di autorizzazione legislativa possono delegare competenze amministrative e poteri ai funzionari.
- (3) La sezione 22, c. 1 e c. 3-5 della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria, in vigore il 31 dicembre 2011, si applica fino all'entrata in vigore della legge cardinale di cui all'art. 5, c. 8 della Legge fondamentale. Il Parlamento adotta la legge cardinale di cui agli art. 5, c. 8 e 7, c. 3 della Legge fondamentale entro il 30 giugno 2012.
- (4) Fino al 31 dicembre 2012, una legge cardinale può rendere l'adozione di talune decisioni parlamentari soggette a maggioranza qualificata.
 - 26. Le seguenti leggi sono abrogate:
 - a) legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria,
- b) legge I del 1972 sulla modifica della legge XX del 1949 e il testo rivisto e riformulato della Costituzione della Repubblica popolare di Ungheria,
 - c) legge XXXI del 1989 sulla modifica della Costituzione,
 - d) legge XVI del 1990 sulla modifica della Costituzione della Repubblica di Ungheria,
 - e) legge XXIX del 1990 sulla modifica della Costituzione della Repubblica di Ungheria,
 - f) legge XL del 1990, sulla modifica della Costituzione della Repubblica di Ungheria,
 - g) l'emendamento alla Costituzione del 25 maggio 2010,
 - h) l'emendamento alla Costituzione del 5 luglio 2010,
 - i) l'emendamento alla Costituzione del 6 luglio 2010,
 - j) l'emendamento alla Costituzione dell'11 agosto 2010,

- k) legge CXIII del 2010 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria,
- l) legge CXIX del 2010 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria,
- m) legge CLXIII del 2010 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria,
- n) legge LXI del 2011 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria richiesta per la redazione di alcune disposizioni temporanee relative alla Legge fondamentale,
- o) legge CXLVI del 2011 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria, e
- p) legge CLIX del 2011 sulla modifica della legge XX del 1949 sulla Costituzione della Repubblica di Ungheria.

*

Noi, i membri del Parlamento eletto il 25 aprile 2010, essendo consapevoli della nostra responsabilità davanti a Dio e agli uomini e nell'esercizio del nostro potere costituzionale, adottiamo la presente a che sia la prima Legge fondamentale unitaria di Ungheria.

"CI POSSANO ESSERE PACE, LIBERTÀ E CONCORDIA"